Supplemento ordinario n. 2 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 194 del 2 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1003**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1004**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trasformazione del latte, dipendenti dalle latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario della provincia di Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1005**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Siena e di Catania e del comune di Viareggio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1006**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della Toscana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1007**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle provincie di Ravenna e Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1008**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, della provincia di Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1009**.

Norme sulla parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici dipendenti dalle imprese industriali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1010**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1003.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;

Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Commercianti ed Esercenti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.I.S.L. ·, la Camera Confederale del Lavoro Sindacato Commercio ·, la Camera Sindacale U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Treviso, in data 17 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1959, relativo ai lavoratori, dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicati nel contratto di cui al primo comma, per la provincia di Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 17. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 6 MARZO 1959, INTEGRATIVO AL C.C.N. 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, IN VIGORE DAL 1° APRILE 1959

Addì 6 marzo 1959 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O.

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ESERCENTI della Provincia di Treviso rappresentata dai signori: *Baldo Giuseppe, De Pol Gino, Fabris* cav. *Bruno, Guarniero* cav. *Dante, Mella* dott. *Guido, Perini Sandor,* assistiti dal Direttore dott. *Gino Vaccari*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO (C.I.S.L.) rappresentata dal suo Segretario sig. *Carraro Giovanni* e dai sigg.: *Zanin Luigi, Cestaro Gildo, Micheletto Antonio* e *Rubinato Luciano,* assistiti dai sigg.: *Zannol* cav. *Silvio* e *Sbarra* cav. *Luigi* della Unione Provinciale Sindacale;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, Sindacato Commercio di Treviso, rappresentata dai sigg.: *Favaretto Udino, Pietrobon Raoul, Bruzzolo Franco, Benzon Silvio, Pasqualato Giuseppe* e *Gatto Cesare,* assistiti dal signor *Pivetta Lorenzo;*

la CAMERA SINDACALE U.I.L. di Treviso, rappresentata dal suo Segretario dott. *Carmelo Udina* e dal sig. *Della Bella Renato*

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale per la « Disciplina del Rapporto di Lavoro dei dipendenti da aziende commerciali » stipulato a Roma il 28 giugno 1958.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

L'accordo si applica al personale dipendente dalle aziende commerciali di cui all'art. 1 del citato C. C. N. 28 giugno 1958, con esclusione delle aziende appartenenti alle seguenti categorie:

Pubblici Esercizi (caffè, bar, ristoranti, trattorie, laboratori di pasticceria) — Alberghi, Pensioni, Locande — Panifici e Rivendite pane — Rivendite di giornali e riviste.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è costituito da una retribuzione base comprensiva del caro-pane e dei punti dell'indennità di contingenza scattati a tutto il 30 novembre 1956, più una indennità di contingenza per i punti scattati successivamente, che continuerà a venire corrisposta separatamente. La retribuzione base odierna è il risultato perciò di un aumento del 5 % (cinque per cento) delle retribuzioni base precedenti, per tutte le categorie, e del 7 % (sette per cento) per i dipendenti da macellerie, del conglobamento del caro-pane e di sei punti della indennità di contingenza. Inoltre per il personale femminile è stato operato l'adeguamento dello scarto, rispetto alla retribuzione del personale maschile, in base all'accordo nazionale.

Le tabelle così aggiornate vengono riprodotte in calce al puresente contratto con il quale formano parte integrante.

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente contratto le parti non hanno comunque inteso di modificare o di ridurre lo eventuale migliore trattamento economico goduto anteriormente dal personale dipendente. Questo trattamento sarà mantenuto « ad personam » secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

RIDUZIONE PER I COMUNI MINORI

Al personale dipendente da aziende residenti nei Comuni della Provincia che non siano capoluoghi di mandamento, verrà praticata una riduzione del 5 % (cinque per cento) sulla retribuzione base.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

Il trattamento economico fissato col presente contratto si intende rimunerativo di un orario normale di lavoro di otto (8) ore giornaliere o 48 settimanali, con la eccezione del personale addetto alle macellerie di ogni Comune (banconieri, aiuto-banconieri e garzoni di macelleria) il cui trattamento è compensativo di 53 (cinquantatre) ore settimanali calcolate sulla media annuale. Qualora la durata del rapporto di lavoro dei dipendenti da macellerie non consentisse operare la media fra orario estivo ed orario invernale, le retribuzioni non subiranno comunque variazioni nè in più nè in meno.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO PERSONALE ADDETTO A LAVORO DISCONTINUO O DI ATTESA

In base al R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, le retribuzioni descritte nella tabella devono intendersi compensative per il personale addetto a mansioni discontinue o di attesa, dell'orario di lavoro, fissato come segue:

a) ore 10 giornaliere o 60 settimanali per i custodi, guardiani diurni e notturni (l'eventuale eccedenza fino a due ore giornaliere, verrà compensata con quote orarie normali conglobate ridotte del 50 %), autisti, conducenti di autotreni e motocarristi, uscieri, portieri, carradori, pompisti;

b) ore 9 e ½ giornaliere o 57 settimanali per il personale addetto alle vendite (commessi, aiuto commessi, cassieri di negozio di ambo i sessi, dei negozi dell'alimentazione al dettaglio in tutti i Comuni extra-capoluogo di Treviso.

c) ore 9 giornaliere o 54 settimanali per i fattorini, magazzinieri ed aiuto magazzinieri, personale di carico e scarico di tutti i Comuni, personale addetto alla vendita (commessi, aiuto-commessi, cassieri di negozio di ambo i sessi) dipendenti da aziende di abbigliamento e merci varie al dettaglio dei Comuni extra-capoluogo di Treviso.

Art. 7.

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA

Per la determinazione del valore orario ai fini del calcolo del lavoro straordinario, festivo od altro, si dividerà la retribuzione base come appresso:

1) per un orario settimanale di 44 ore diviso × 184

2) per un orario settimanale di 48 ore diviso × 200

3) per un orario settimanale di 53 ore diviso × 220,83

4) per un orario settimanale di 54 ore diviso × 225

5) per un orario settimanale di 57 ore diviso × 237,50

6) per un orario settimanale di 60 ore diviso × 250

Art. 8.

TRATTENUTE PER VITTO E ALLOGGIO

Al personale che usufruisce del vitto e dell'alloggio, o dell'uno o dell'altro, fornito dal datore di lavoro, verranno operate le seguenti trattenute sul trattamento economico globale:

a) 40 % per vitto ed alloggio completo;
b) 35 % per solo vitto completo:
c) 5 % per solo alloggio.

Art. 9.

INDENNITÀ DI DIMISSIONI

Al personale che trovasi in servizio nella stessa azienda prima della data del 23 ottobre 1950 (data del Contratto Nazionale precedente) spetterà, in caso di dimissioni, lo stesso trattamento economico e normativo come per il caso di licenziamento.

Al personale assunto, viceversa, posteriormente a tale data, verrà praticato il trattamento per dimissioni previsto dal C. C. N. 28 giugno 1958.

Art. 10.

CONTRATTO NAZIONALE

Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo valgono le norme di cui al C. C. N. 28 giugno 1958 per la « Disciplina del Rapporto di Lavoro dei Dipendenti da Aziende Commerciali ».

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° aprile 1959 ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti con preavviso raccomandato di almeno tre mesi dalla prima scadenza o da quelle successive.

TABELLA
DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE MENSILE

In base all'art. 2 del presente contratto, gli stipendi e salari minimi mensili conglobati con il caro-pane e sei punti di indennità di contingenza (con esclusione degli altri punti di cui alla tabella separata, da corrispondere in aggiunta), al lordo delle trattenute fiscali e dei contributi posti dalla legge a carico del personale dipendente, restano fissati nella misura appresso descritta:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *A*

Personale con funzioni direttive

Raggruppamento A-1

Personale con funzioni a carattere direttivo:

Età	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiore ai 21 anni	63.600	60.500

Raggruppamento A-2

1) Capo di servizio tecnico ed amministrativo - 2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze - 3) Capo dell'ufficio vendite e acquisti:

Età	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiore ai 20 anni	56.200	54.100
dai 18 ai 20 anni	50.600	48.700
dai 16 ai 18 anni	45.000	43.300

CATEGORIA *B*

Personale con funzioni di concetto

Raggruppamento B-1

1) Capo Ufficio 2) Ispettore 3) Gerente o Gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera 2 del raggruppamento A 2 4) Capo contabile 5) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse 6) Capo officina con completa responsabilità sia tecnica che amministrativa della officina stessa:

Età	Mensile Uomini	Donne
—	—	—
superiore ai 21 anni	52.200	44.400
dai 20 ai 21 anni	51.800	44.200
dai 18 ai 20 anni	46.600	39.800
dai 16 ai 18 anni	41.400	35.400

Raggruppamento B-2

1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale 2) Caporeparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori od impiegati alle proprie dipendenze 4) Contabile con mansioni di concetto primanotista 5) Corrispondente con mansioni di concetto 6) Segretario di direzione con mansioni di concetto 8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze 9) Agente acquisitore nelle aziende di legname:

Età	Mensile Uomini	Donne
—	—	—
superiore ai 21 anni	50.300	42.700
dai 20 ai 21 anni	49.900	42.400
dai 18 ai 20 anni	44.900	38.200
dai 16 ai 18 anni	39.900	33.900

Raggruppamento B-3

3) Interprete 4) Stenodattilografo in lingue estere 7) Vetrinista 10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia 13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

Età	Mensile Uomini	Donne
—	—	—
superiore ai 21 anni	49.200	41.800
dai 20 ai 21 anni	48.800	41.500
dai 18 ai 20 anni	44.000	37.400
dai 16 ai 18 anni	39.100	33.200

CATEGORIA *C*

Personale con mansioni d'ordine

Raggruppamento C-1

1) Contabile d'ordine 2) Cassiere comune 6) Commesso di vendita 7 Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

Età	Mensile Uomini	Donne
—	—	—
superiore ai 21 anni	44.100	37.400
dai 20 ai 21 anni	44.000	37.300
dai 18 ai 20 anni	39.600	33.600
dai 16 ai 18 anni	35.200	29.900

Raggruppamento C-2

1) Aiuto-contabile 2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili 4) Personale addetto alla cassa ed ai registratori di cassa 5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) 10) Stenodattilografo - 11) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni 12) Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) 13) Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita 14) Commesso di magazzino 15) Impiegato addetto alle spedizioni:

Età	Mensile Uomini	Donne
—	—	—
superiore ai 21 anni	41.200	35.100
dai 20 ai 21 anni	41.100	35.100
dai 18 ai 20 anni	37.000	31.600
dai 16 ai 18 anni	32.900	28.100

Raggruppamento C-3

1) Fatturista 3) Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio 4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che, alle dipendenze del magazziniere, provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie) 7) Impiegato addetto al controllo delle vendite 8) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza 12) Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie:

Età	Mensile Uomini	Donne
—	—	—
superiore ai 21 anni	39.600	33.690
dai 20 ai 21 anni	39.500	33.600
dai 18 ai 20 anni	35.500	30.200
dai 16 ai 18 anni	31.600	26.900

Raggruppamento C-4

1) Dattilografo 8) Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio 9) Campionarista, prezzista o addetto al prezziario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) 12) Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi delle aziende di combustibili solidi e in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impie-

gatizie 14) Altri impiegati con mansioni analoghe di ordine non espressamente compresi nella suddetta elencazione:

Età	Mensile Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	39.400	33.500
dai 20 ai 21 anni	39.300	33.400
dai 18 ai 20 anni	35.400	30.100
dai 16 ai 18 anni	31.400	26.700

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Personale subalterno e ausiliario

Raggruppamento D-1

1° GRUPPO

1) Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini:

Età	Mensile Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	39.300	33.400
dai 18 ai 20 anni .	35.400	30.100
dai 16 ai 18 anni	31.400	26.700

2° GRUPPO

2) Conducente di autotreno:

Età	Mensile Uomini
superiore ai 20 anni	38.600
dai 18 ai 20 anni	34.900
dai 16 ai 18 anni	31.100

Raggruppamento D-2

1° GRUPPO

1) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) 5) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) 8) Pompisti con facoltà di esazione 10) Usciere - 11) Imballatore 12) Impaccatore 13) Autista 14) Conducente di motofurgoncino:

Età	Mensile Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	37.600	31.800
dai 18 ai 20 anni	33.800	28.700
dai 16 ai 18 anni	30.100	25.500

2° GRUPPO

2) Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini:

Età	Mensile Uomini
superiore ai 20 anni	36.000
dai 18 ai 20 anni	32.400
dai 16 ai 18 anni	28.800

3° GRUPPO

3) Aiuto commesso di negozio o rivendita di erbaggi e frutta 4) Aiuto commesso di negozio e spacci di prodotti della pesca:

Età	Mensile Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	35.400	30.100
dai 18 ai 20 anni	31.800	27.100
dai 16 ai 18 anni	28.300	24.000

Raggruppamento D-3

1) Aiuto-banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio del latte e derivati (senza licenza di P. S.) 2) Pompista senza facoltà di esazione 3) Fattorino 4) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) 5) Custode 6) Guardiano di deposito 7) Guardiano notturno 10) Portiere 11) Conducente di veicoli a trazione animale:

Età	Mensile Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	37.100	31.600
dai 18 ai 20 anni	33.400	28.400
dai 16 ai 18 anni	29.700	25.300

Raggruppamento D-4

1° GRUPPO

1) Personale di fatica o addetto alla pulizia 2) Altro personale con mansioni analoghe:

Età	Mensile Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	36.600	31.100
dai 18 ai 20 anni	33.000	28.000
dai 16 ai 18 anni .	29.300	24.900

2° GRUPPO

1) Garzoni in genere:

dai 16 ai 17 anni	14.200	12.100
dai 15 ai 16 anni	11.800	10.100
dai 14 ai 15 anni	9.800	8.400

CATEGORIA *E*

Personale operaio

Raggruppamento E-1

Operai specializzati:

	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	39.200	33.300
dai 18 ai 20 anni	35.300	30.000
dai 16 ai 18 anni	31.400	26.700

Raggruppamento E-2

Operai qualificati:

superiore ai 20 anni	37.800	32.100
dai 18 ai 20 anni	34.000	28.900
dai 16 ai 18 anni	30.200	25.700

Raggruppamento E-3

Età	Mensile Uomini	Donne
Operai comuni:		
superiore ai 20 anni	37.000	31.500
dai 18 ai 20 anni	33.300	28.300
dai 16 ai 18 anni	29.600	25.200

APPRENDISTI

a) Nel 1° anno di servizio

A mansioni impiegatizie:	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	22.900	20.300
dai 20 ai 21 anni	22.800	20.200
dai 18 ai 20 anni	20.600	18.000
dai 16 ai 18 anni	17.800	15.700
inferiore ai 16 anni	13.500	11.900
A mansioni manuali:		
superiore ai 20 anni	22.800	20.200
dai 18 ai 20 anni	20.600	17.800
dai 16 ai 18 anni	17.700	15.600
inferiore ai 16 anni	13.500	11.800

b) Nel 2° anno di servizio, aumento del 7,50 % della tabella *a*);

c) Nel 3° anno di servizio, aumento del 15 % della tabella *a*).

Visto il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1004**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trasformazione del latte dipendenti dalle latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;

Visti, per la provincia di Udine:

— il contratto collettivo 27 settembre 1954, per i lavoratori addetti alla trasformazione del latte dipendenti dalle latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario, stipulato tra l'Associazione delle Cooperative Friulane, l'Associazione delle Cooperative Friulane Destra Tagliamento, la Federazione Friulana delle Cooperative e Mutue e la Associazione Sindacale Provinciale dei Tecnici Caseari;

— l'accordo collettivo 20 marzo 1960, e relativa tabella, integrativo del predetto contratto collettivo 27 settembre 1954, stipulato tra l'Unione Cooperative Friulane e Mutue della Destra Tagliamento di Pordenone e l'Associazione Sindacale Provinciale dei Tecnici Caseari — C.I.S.L.; al quale ha aderito l'Associazione Cooperative Friulane;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Udine, in data 31 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori addetti alla trasformazione del latte dipendenti dalle latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario, per la provincia di Udine, il contratto collettivo 27 settembre 1954 e l'accordo collettivo 20 marzo 1960, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trasformazione del latte, dipendenti dalle imprese latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario della provincia di Udine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 18. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 27 SETTEMBRE 1954 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI A RIPARTIZIONE MENSILE DEI PRODOTTI E A FUNZIONAMENTO TURNARIO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Addì 27 settembre 1954, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Udine, alla presenza del Capo Ufficio Rapporti di Lavoro sig. *Raffaele Covatta*,

tra

l'Associazione delle Cooperative Friulane, rappresentata dal Presidente on.le dott. *Lorenzo Biasutti*, assistito dal dott. *Renzo Sabbadini*,

l'Associazione delle Cooperative Friulane Destra Tagliamento, rappresentata dal Presidente rag. *Simone Zacchi Cossetti*, assistito dal sig. *Orlando Fioretti*,

la Federazione Friulana delle Cooperative e Mutue, rappresentata dal Presidente on.le avv. *Umberto Zanfagnini*, assistito dal rag. *Mario Moretti*

e

l'Associazione Sindacale Provinciale dei Tecnici Caseari, rappresentata dal Presidente sig. *Genesio Musso*, assistito dal sig. *Giuseppe Dalla Mora*,

si è stipulato il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro.

Art. 1.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Latterie Sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario della provincia di Udine ed il personale dipendente addetto alla trasformazione del latte in derivati.

Le Latterie che introitano giornalmente un quantitativo di latte inferiore a q.li 5, possono stipulare accordi salariali individuali in deroga all'accordo salariale collettivo (integrativo il presente contratto), previa comunicazione alle Associazioni Sindacali interessate.

Art. 2.

ASSUNZIONE AL LAVORO

L'assunzione al lavoro dei tecnici caseari, aiuto tecnici caseari ed inservienti avviene tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro in conformità alle disposizioni di legge.

c) manovali comuni.

Atteso il peculiare carattere fiduciario del rapporto di lavoro, è consentito alla Latteria di presentare richiesta nominativa di assunzione.

Art. 3.

REQUISITI DEL PERSONALE

I tecnici caseari e gli aiuto tecnici caseari devono essere in possesso di un diploma rilasciato da una scuola di caseificio riconosciuta dallo Stato.

Il limite minimo di età per l'assunzione è di anni 21 per i tecnici caesari, di anni 19 per gli aiuto tecnici caseari e di anni 16 per gli inservienti.

Il limite massimo di età è di anni 60 per gli uomini e di anni 55 per le donne (inservienti).

Art. 4.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ASSUNZIONE

All'atto dell'assunzione il tecnico caseario e l'aiuto tecnico caseario dovranno presentare i seguenti documenti:

a) documento d'indennità personale;
b) libretto di lavoro dal quale risulti la qualifica di tecnico caseario o casaro;
c) certificato medico rilasciato in data non anteriore di un mese dall'assunzione;
d) diploma rilasciato da una scuola di caseificio riconosciuta dallo Stato;
e) certificato di nascita;
f) certificato di stato di famiglia;
g) eventuali certificati di servizio;
h) certificato penale rilasciato in data non anteriore di mesi tre dall'assunzione (se richiesto dalla Latteria).

Art. 5.

CATEGORIE DI LAVORATORI

Tenuto conto delle particolari caratteristiche tecniche, economiche ed ambientali del settore lattiero caseario della provincia di Udine, le categorie di lavoratori dei caseifici vengono così determinate:

a) operai specializzati;
b) operai qualificati;

Sono operai specializzati i tecnici caseari che eseguiscono lavori ed operazioni di rilievo tecnico.

Sono operai qualificati gli aiuto tecnici caseari che eseguiscono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità tecniche.

Sono manovali comuni gli inservienti che eseguiscono lavori manuali di pulizia e fatica.

Art. 6.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione definitiva dei lavoratori avviene dopo un periodo di prova di mesi tre. Durante tale periodo le parti hanno diritto di risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso e senza il pagamento di alcuna indennità.

Qualora allo scadere del periodo di prova la Latteria non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente si ritiene senz'altro confermato e l'anzianità decorre ad ogni effetto dal giorno dell'assunzione.

Art. 7.

OBBLIGHI DEL TECNICO CASEARIO

Il tecnico caseario ha i seguenti obblighi:

a) osservare le disposizioni e l'orario stabilito dal Consiglio d'amministrazione della latteria; eseguire gli ordini impartiti dal Presidente;

b) custodire con scrupolosa cura le macchine, gli attrezzi od altro materiale ricevuto in consegna;

c) regolare l'attività e curare la disciplina del personale dipendente (aiuto tecnico caseario ed inserviente);

d) comunicare in giornata al Presidente ogni adulterazione o sofisticazione riscontrata nel latte redigendone relativo verbale, nonchè qualsiasi evento che turbi la regolarità del lavoro;

e) effettuare mattina e sera il ricevimento e la pesatura del latte curandone la registrazione sul quindicinale e sul libretto dei soci nonchè effettuare saltuariamente le analisi del latte conferito in Latteria: la sostituzione del casaro in dette operazioni deve essere autorizzata dal Presidente;

f) registrare ogni giorno sul libro magazzino e sul libretto dei soci il burro prodotto, il numero delle forme di formaggio prodotte ed il loro peso a 24 ore;

g) astenersi da qualsiasi atto di commercio per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione scritta del Presidente.

Art. 8.

OBBLIGHI DELLA LATTERIA

Le Latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti sono tenute:

a) ad assumere un inserviente quando la lavorazione giornaliera varia da q.li 5 a q.li 14 di latte;

b) ad assumere un aiuto tecnico caseario oltre all'inserviente di cui alla lettera *a)* quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 14;

c) ad assumere un secondo inserviente quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 30 di latte.

Le Latterie sociali a funzionamento turnario sono tenute:

a) ad assumere un inserviente quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 14 di latte;

b) ad assumere un aiuto tecnico caseario quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 18 di latte, con facoltà di licenziare l'inserviente di cui alla lettera *a)*.

Quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 30 di latte, oltre all'aiuto tecnico caseario, le latterie a funzionamento turnario sono tenute alla assunzione di un inserviente.

Art. 9.

ALLOGGIO

Qualora la latteria obblighi il tecnico caseario ad abitare nell'immobile adibito a caseificio, questo assume la qualità e gli obblighi di custode e la latteria non può pretendere alcun corrispettivo per l'uso dell'alloggio.

Qualora la latteria si limiti a mettere a disposizione del tecnico caseario l'abitazione, quest'ultimo deve corrispondere un equo canone di affitto.

Nel caso di risoluzione del contratto di lavoro, il tecnico caseario è tenuto a lasciare libero l'alloggio nel termine di giorni 15 dalla cessazione del rapporto.

Art. 10.

FERIE

Il prestatore di lavoro ha diritto ai seguenti periodi di ferie annuali retribuite:

a) tecnico caseario: giorni 15 fino a 10 anni di servizio; giorni 20 oltre i 10 anni di servizio;

b) aiuto tecnico caseario: giorni 12;

c) inserviente: giorni 10.

Il tecnico caseario può richiedere una licenza non superiore a giorni 5, in prosecuzione del periodo feriale, senza diritto alla retribuzione.

La scelta dell'epoca, in cui le ferie saranno godute, sarà fatta di comune accordo, tenuto conto delle esigenze della produzione.

In caso di licenziamento il periodo di ferie non può concidere con il periodo di preavviso ed il lavoratore ha diritto alla liquidazione in dodicesimi delle porzioni di anno maturate al momento della risoluzione del rapporto.

Art. 11.

TREDICESIMA MENSILITÀ

La latteria è tenuta a corrispondere al prestatore di lavoro, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata alla retribuzione media annuale effettivamente da questi percepita.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in-

prova ha diritto a tanti dodicesimi di tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a giorni 15 va considerata, a questo effetto, come mese intero. Il periodo di prova, seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 12.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata alle armi per obbligo di leva non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Il periodo di leva va computato nella anzianità, purchè il lavoratore non si dimetta prima della scadenza di mesi 6 dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.

Anche il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed al trattamento previsto dalle norme in vigore all'atto del richiamo.

Tanto nel caso di chiamata alle armi quanto di richiamo, il lavoratore è tenuto a presentarsi alla latteria entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il rapporto verrà a risolversi.

Art. 13.

CONGEDO MATRIMONIALE

Spetta al prestatore di lavoro non in prova un congedo matrimoniale di otto giorni consecutivi.

Il congedo non può essere computato nel periodo delle ferie annuali nè può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo, salvo casi eccezionali, deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni. Durante il periodo di congedo matrimoniale corre la retribuzione normale.

Art. 14.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

L'assenza in caso di malattia od infortunio occorsi non sul lavoro deve essere comunicata al Presidente della Latteria il giorno stesso in cui si verifichi; in difetto l'assenza verrà considerata ingiustificata.

Inoltre il lavoratore deve far pervenire alla Latteria un certificato medico attestante la malattia od infortunio.

La latteria ha facoltà di far visitare il lavoratore da un proprio medico di fiducia.

Per il trattamento economico di malattia o di infortunio si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore ed ai regolamenti emanati dai rispettivi Istituti.

La Latteria, da parte sua, corrisponderà al lavoratore ammalato la differenza tra il trattamento assicurativo e la retribuzione giornaliera per un massimo di giorni 30 e per gli altri 150 giorni conserverà ad esso il posto.

Art. 15.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Quando il lavoratore venga meno ad uno dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Latteria può ricorrere all'applicazione dei seguenti provvedimenti, tenendo conto della gravità dell'infrazione e della recidiva:

a) ammonimento scritto;

b) multa non superiore a tre giorni di normale retribuzione;

c) sospensione dalla retribuzione e dal lavoro da un minimo di tre ad un massimo di sei giorni.

Normalmente l'ammonimento scritto sarà inflitto nei casi di infrazioni commesse per la prima volta; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione, nei casi di recidiva in infrazioni già punite con la multa.

Quando, tuttavia, le infrazioni rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima infrazione.

I provvedimenti disciplinari presi nei confronti del lavoratore che, in seguito, per un periodo di almeno due anni, abbia costantemente tenuto buona condotta, non vengono considerati agli effetti della recidiva.

I provvedimenti adottati debbono essere portati a conoscenza dell'interessato entro giorni 30 dal verificarsi della mancanza.

I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti sono trascritti sul libretto di lavoro.

Contro l'applicazione del provvedimento disciplinare, il lavoratore può ricorrere alla Commissione di cui all'art. 20.

Art. 16.

LICENZIAMENTO NORMALE

E' ammessa la risoluzione del rapporto con preavviso e pagamento dell'indennità di anzianità, purchè giustificata da motivi obbiettivamente plausibili.

Quando ritenesse ingiustificato il licenziamento, il lavoratore potrà ricorrere alla Commissione di cui all'art. 20, alla quale spetta accertare la sussistenza e l'idoneità dei motivi del licenziamento.

Art. 17.

PREAVVISO

Il periodo di preavviso, per la risoluzione del rapporto di lavoro, è di:

mesi 2 per il tecnico caseario;

mesi 1 per l'aiuto tecnico caseario;

giorni 10 per l'inserviente.

Tale preavviso deve notificarsi per iscritto.

La parte, che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione dovuta per il periodo di preavviso.

Art. 18.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Al lavoratore competono le seguenti liquidazioni per la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo il caso di licenziamento in tronco:

a) tecnico caseario: giorni 6 della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1949; giorni 14 della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio prestato dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1953 e giorni 15 a partire dal 1° gennaio 1954;

b) aiuto tecnico caseario: giorni 6 della retribuzióne globale mensile per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1949; giorni 8 della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio prestato dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1953 e giorni 10 a partire dal 1° gennaio 1954;

c) inserviente: giorni 6 della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio prestato.

In caso di morte del lavoratore l'indennità verrà corrisposta secondo le disposizioni del Codice civile.

In caso di dimissioni l'indennità di anzianità verrà ridotta del 20%.

Art. 19.

LICENZIAMENTO IN TRONCO

Il licenziamento in tronco risolve il rapporto di lavoro con effetto immediato e preclude ogni diritto del lavoratore al preavviso ed all'indennità di licenziamento.

Esso si applica quando il lavoratore commetta atti di gravità tale da non consentire neppure provvisoriamente la continuazione del rapporto di lavoro.

In via meramente esemplificativa, costituiscono motivo sufficiente per il licenziamento in tronco il furto, il danneggiamento volontario, gli atti immorali, l'insubordinazione grave nei confronti del Presidente.

Il licenziamento in tronco deve essere notificato al lavoratore per iscritto, a pena di inefficacia. Devono essere specificati i motivi che hanno determinato il provvedimento.

Art. 20.

COMMISSIONE ARBITRALE SINDACALE

Viene costituita una Commissione arbitrale sindacale, composta di tre membri, rappresentanti rispettivamente l'Ufficio Provinciale del Lavoro, la Associazione Sindacale del Tecnici Caseari e l'Associazione Cooperativistica cui appartiene la latteria in causa.

Il ricorso alla Commissione viene proposto entro il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.

La Commissione decide entro il termine di mesi 2 dalla data di presentazione del ricorso.

La Commissione arbitrale sindacale accerta la sussistenza e la congruità dei motivi che hanno determinato l'applicazione di un provvedimento disciplinare o il licenziamento del lavoratore.

Nel caso in cui riconosca ingiustificato il licenziamento, la Commissione liquida a favore del lavoratore un indennizzo che può variare da un minimo di mesi uno ad un massimo di mesi tre di retribuzione. (Vedi chiarimenti a verbale: n. 1).

Art. 21.

ACCORDI INTEGRATIVI

Le tabelle salariali verranno determinate a mezzo di accordi integrativi.

Art. 22.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto annulla e sostituisce ad ogni effetto quello stipulato il 6 giugno 190 a partire dal 1° settembre 1954.

Esso avrà vigore fino al 31 agosto 1955 e si intenderà rinnovato di anno in anno se non sarà denunciato almeno due mesi prima della scadenza annuale con lettera raccomandata.

CHIARIMENTI A VERBALE

1. Quando l'atto di licenziamento faccia riferimento a cattivi risultati occorsi nella lavorazione, senza che peraltro possa accertarsi la negligenza del tecnico caseario, la Commissione di cui all'art. 20 liquiderà il minimo previsto dell'indennità.

Per cattivi risultati occorsi nella lavorazione si intendono quelli che comportano un rilevante deprezzamento del prodotto.

2. Le Latterie sociali sia a funzionamenio turnario che a ripartizione mensile dei prodotti, sono tenute a mettere a disposizione dei tecnici caseari l'attrezzatura necessaria per l'analisi e la lavorazione del latte.

3. Le parti stipulanti il presente contratto si impegnano a riunirsi al fine di rivedere i minimi salariali di cui all'accordo integrativo, ogni qualvolta vengano rivalutate le paghe dei lavoratori dell'industria lattiero-casearia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 MARZO 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 27 SETTEMBRE 1954, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI A RIPARTIZIONE MENSILE DEI PRODOTTI E A FUNZIONAMENTO TURNARIO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Addì 20 marzo 1960, presso la sede dell'Unione Cooperative Friulane e Mutue della Destra Tagliamento di Pordenone,

tra

l'UNIONE COOPERATIVE FRIULANE E MUTUE DELLA DESTRA TAGLIAMENTO DI PORDENONE, rappresentata dal Presidente rag. *Simone Zacchi Cossetti,* assistito dal cav. *Giuseppe Orlando Fioretti*

e

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE PROVINCALE DEI TECNICI CASEARI DELLA PROVINCIA DI UDINE aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Presidente sig. *Genesio Mussio,* assistito dal geom. *Iginio Maieron* e dal sig. *Giuseppe Della Mora;*

si è stipulato il presente accordo salariale integrativo il contratto collettivo di lavoro per i Tecnici Caseari della Provincia di Udine 27 settembre 1954.

Il presente accordo integrativo salariale, entrerà in vigore a datare dal 1° aprile 1960.

TABELLA DEI MINIMI SALARIALI PER I TECNICI CASEARI AIUTO ED INSERVIENTI DELLE LATTERIE SOCIALI

	Media del latte introitato in latteria	Ore convenz. lavorative	Paga base oraria	Indennità contingenza	Totale paga oraria	Paga normale giornaliera	Paga per una domenica	Paga per una festa infrasett.	Paga per una festa Nazionale
Tecnici caseari	Da q.li 5 a q.li 6	6½	157,62	29,13	186,75	1.213,87	1.699,41	2.913,28	2.913,28
	Da q.li 6 a q.li 7	7	157,62	29,13	186,75	1.307,25	1.830,15	3.137,40	3.137,40
	Da q.li 7 a q.li 8	7½	157,62	29,13	186,75	1.400,62	1.960,86	3.361,48	3.361,48
	Da q.li 8 a q.li 10	8	157,62	29,13	186,75	1.494,00	2.091,60	3.585,60	3.585,60
	Da q.li 10 a q.li 12	8½	157,62	29,13	186,75	1.587,37	2.222,31	3.809,68	3.809,68
	Da q.li 12 a q.li 14	9	157,62	29,13	186,75	1.680,75	2.353,05	4.033,80	4.033,80
	Da q.li 14 a q.li 18 L. 1.000 mensili in più dei minimi salariali di cui sopra.								
	Da q.li 18 a q.li 22 L. 2.000 mensili in più dei minimi salariali di cui sopra.								
	Da q.li 22 a q.li 25 L. 3.000 mensili in più dei minimi salariali di cui sopra.								
	Da q.li 25 a q.li 30 L. 4.000 mensili in più dei minimi salariali di cui sopra.								
	Da q.li 30 ed oltre L. 5.000 mensili in più dei minimi salariali di cui sopra.								

	Media del latte introitato in latteria	Ore convenz. lavorative	Paga base oraria	Indennità contingenza	Totale paga oraria	Paga normale giornaliera	Paga per una domenica	Paga per una festa infr.	Paga per una festa Naz.
Aiuto tecnici caseari Latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti	Da q.li 14 a q.li 16	6½	134,49	26,19	160,68	1.044,42	1.462,18	2.506,60	2.506,60
	Da q.li 16 a q.li 18	7	134,49	26,19	160,68	1.124,76	1.574,66	2.699,42	2.699,42
	Oltre i q.li 18 in lavorazione.	7½	134,49	26,19	160,68	1.205,10	1.687,14	2.892,24	2.892,24
Aiuto tecnici caseari Latterie sociali a funzionamento turnario	Da q.li 18 a q.li 22	7	134,49	26,19	160,68	1.124,76	1.574,66	2.699,42	2.699,42
	Da q.li 22 a q.li 26	7½	134,49	26,19	160,68	1.205,10	1.687,14	2.892,24	2.892,24
	Oltre i q.li 26 in lavorazione.	8	134,49	26,19	160,60	1.285,44	1.799,61	3.085,05	3.085,05
1° inserviente delle Latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti	Da q.li 5 a q.li 9	5½	123,67	23,25	146,92	808,06	1.131,28	1.939,34	1.939,34
	Da q.li 9 a q.li 14	6	123,67	23,25	146,92	881,52	1.234,12	2.115,64	2.115,64
2° inserviente delle Latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti	Da q.li 30 a q.li 35	4	123,67	23,25	146,92	587,68	822,75	1.410,43	1.410,43
	Da q.li 35 a q.li 40	5	123,67	23,25	146,92	734,60	1.028,44	1.763,04	1.763,04
	Oltre i q.li 40 in lavorazione.	6	123,67	23,25	146,92	881,52	1.234,12	2.115,64	2.115,64
1° inserviente delle Latterie sociali a funzionamento turnario	Da q.li 14 a q.li 16	4	123,67	23,25	146,92	587,68	822,75	1.410,43	1.410,43
	Da q.li 16 a q.li 18	5	123,67	23,25	146,92	734,60	1.028,44	1.763,04	1.763,04
2° inserviente delle Latterie sociali a funzionamento turnario	Da q.li 30 a q.li 35	6	123,67	23,25	146,92	881,52	1.234,12	2.115,64	2.115,64
	Da q.li 35 a q.li 40	6½	123,67	23,25	146,92	954,98	1.336,97	2.291,95	2.291,95
	Oltre i q.li 40 in lavorazione.	7	123,67	23,25	146,92	1.028,44	1.439,81	2.468,25	2,468,25

Ai minimi salariali di cui sopra verrà aggiunta l'indennità di caropane di lire 520 mensili.

Ai tecnici caseari occupati presso latterie dotate di caldaie a vapore per la conduzione dei macchinari, spetta una indennità mensile di lire 2.000.

L'indennità di contingenza, verrà ad essere automaticamente variata a seconda delle diminuzioni ed aumenti che di volta in volta in sede nazionale vengono apportati, senza bisogno che le parti contraenti si accordino in merito.

A parziale modifica del contratto collettivo di lavoro 27 settembre 1954 leggasi gratifica natalizia anzichè tredicesima mensilità, pertanto il primo comma viene così interpretato:

La Latteria è tenuta a corrispondere al prestatore di lavoro, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica ragguagliata a 25 giornate di retribuzione normale.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1005.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Siena e di Catania e del comune di Viareggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Siena:

— il contratto collettivo integrativo 22 agosto 1949, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri;

— l'accordo collettivo 25 marzo 1952, modificativo del predetto contratto collettivo integrativo 22 agosto 1949, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti, il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo 24 luglio 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;

Visto, per la provincia di Catania, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959, stipulato tra la Unione Artigiana dei Panificatori, la Camera del Lavoro C.G.I.L., Unione Sindacale - C.I.S.L., Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., l'Unione Italiana del Lavoro U.I.L.;

Visto, per il comune di Viareggio, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960, e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo dei Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri C.G.I.L., l'Unione Sindacale C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8, della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, n. 7, della provincia di Catania, in data 2 agosto 1960, n. 47 della provincia di Lucca, in data 10 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri:

per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 22 agosto 1949, l'accordo collettivo 25 marzo 1952, l'accordo collettivo 24 luglio 1956;

per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1959;

per il comune di Viareggio, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Siena e di Catania e del comune di Viareggio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 19. — VILLA

CONTRATTO INTEGRATIVO 22 AGOSTO 1949 PER GLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno 1949, e questo dì del mese 22 agosto in Siena,

fra

il Sindacato Provinciale panificatori, rappresentato dal suo Presidente sig. *Bini Luigi* e dagli esperti signori dott. *Mario Pagani, Bigi Gino, Bini Giuseppe* e *Lorenzoni Giovanni,* assistiti dal Direttore dell'Associazione sig. *Amidei Nemisiano*;

e

il Sindacato Provinciale Panettieri, rappresentato dal suo Segretario sig. *Masi Alfredo* e dagli esperti signori *Piochi Bernardino e Tistoni Marino,* assistiti dal signor *Cecchi Luigi* dell'Ufficio vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Siena;

è presente anche il sig. *Polloni Alessandro* della Libera Confederazione del Lavoro;

si è stipulato il presente accordo salariale provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoranti panettieri di Siena e provincia:

Art. 1.

TARIFFA A QUINTALATO

Come disposto dal primo comma dell'art. 9 del Contratto Nazionale la retribuzione dovrà essere corrisposta con sistema del quintalato ed in base alle seguenti tariffe:

a) Pane da gr. 40 a gr. 200 L. 1150 al q.le farina lavorata, quantità massima che ogni operaio può lavorare kg. 120 al giorno;

b) Pezzature da gr. 201 e oltre L. 1050 al q.le farina lavorata, quantità massima che ogni operaio può lavorare kg. 120 al giorno.

c) Pane condito, grissini ecc. L. 2300 a q.le di pane cotto.

Nei suddetti prezzi è conglobata la indennità di contingenza.

Rimane immutata la ripartizione del compenso per quintale tra i componenti la squadra.

Resta convenuto che a partire dalla data della stipulazione del presente accordo dovrà essere aggiunta o diminuita alle tariffe in esso contenute le eventuali differenze in aumento e diminuzione dell'indennità di contingenza che verrà applicata anche per le altre categorie di lavoratori.

Art. 2.

LAVORAZIONE A MANO DEI PANIFICI SPROVVISTI DI MACCHINARIO

Qualora il lavoro di panificazione venga eseguito completamente a mano le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate del 15% al q.le di farina.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Come previsto dall'art. 10 del C.N. l'inizio della panificazione non si può effettuare prima delle ore 4, conforme alle norme di legge.

Art. 4.

LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO

La retribuzione per il lavoro notturno straordinario sarà calcolata dividendo la paga globale giornaliera per 8, ottenendo così la paga oraria che sarà ulteriormente maggiorata del 25% come previsto dall'articolo 10-*bis* del Contratto Nazionale.

Art. 5.

TRASPORTO DI FARINA E COMBUSTIBILI

In riferimento all'art. 19 del Contratto Nazionale il compenso all'operaio per il trasporto eventuale della farina e combustibile da altro caseggiato a quello del laboratorio è di L. 25 al quintale.

Art. 6.

BUSTA PAGA

La retribuzione dovrà essere data con la busta paga.

Art. 7.

COMMISSIONI DI QUALIFICA

Nel capoluogo della Provincia sarà nominata una commissione di qualifica a carattere paritetico composta di 3 datori di lavoro e di 3 operai.

Art. 8.

COMMISSIONE PARITETICA PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Nel capoluogo di Provincia verrà costituita la Commissione paritetica composta di 6 membri di cui 3 lavoratori e 3 datori di lavoro tra cui sarà nominato il Presidente. La Commissione paritetica avrà la sua residenza nel capoluogo, e tutte le vertenze che eventualmente sorgeranno saranno discusse presso la sua sede. I compiti di tale Commissione paritetica sono i seguenti:

1) vigilare e controllare la esatta interpretazione e la integrale applicazione del Contratto Nazionale e di quello integrativo provinciale:

2) tentare di comporre in prima istanza le eventuali vertenze che potranno sorgere in materia di lavoro.

Art. 9.

CHIUSURA DEGLI OPERAI NEL PANIFICIO

In adempimento alle disposizioni della legge di P. S. nel caso in cui il laboratorio resti chiuso con il personale in servizio, dovranno esistere nell'interno del laboratorio stesso chiavi di soccorso chiuse in ripostiglio a vetri o cassetta sigillata da aprirsi in caso di necessità.

Art. 10.

INDENNITÀ DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del Contratto nazionale a titolo di indennità di carenza per le prime tre giornate di malattia e di infortunio del prestatore d'opera, non indennizzato dai competenti istituti verrà corrisposto all'operaio ammalato od infortunato un compenso di L. 2.500.

Art. 11.

OPERAI DI RISERVA

Non è consentita la lavorazione con un numero di operai inferiore a quello effettivo; pertanto dopo che siano trascorsi 15 minuti dall'inizio della lavorazione senza che un operaio si sia presentato, la Ditta dovrà ricorrere alla mano d'opera di riserva. Qualora dopo tale richiesta si presenti al lavoro il lavoratore ritardatario, questi potrà essere rimandato indietro senza compenso alcuno.

Ove per consuetudine la panificazione superi i kg. 120 di farina giornalieri per ogni operaio; saranno assunti nuovi operai in proporzione al quantitativo di farina lavorata in più.

Art. 12.

OPERAI TURNISTI

In riferimento all'art. 2 comma 3 del Contratto nazionale si conferma che nel caso nel quale l'operaio panettiere stabile o turnista viene respinto senza giustificato motivo, questi ha diritto di percepire una giornata di salario globale.

Il datore di lavoro ha diritto a precisare per iscritto all'Ufficio di Collocamento che un determinato lavoratore non viene ritenuto atto al lavoro in quel panificio e per le possibilità di panificazione del proprio laboratorio.

Art. 13.

RATEO INDENNITÀ LIQUIDAZIONE OPERAI TURNISTI

Conforme quanto stabilisce il penultimo comma dell'art. 22 del Contratto nazionale agli operai turnisti che non possono usufruire dell'Istituto riguardante l'indennità di licenziamento, verrà corrisposto giornalmente l'indennità suddividendo per 50 la giornata globale percepita.

Art. 14.

FESTIVITÀ NAZIONALI INFRASETTIMANALI

Per le festività nazionali e per il relativo trattamento economico si fa riferimento a quanto determinato dalle disposizioni di legge. L'operaio assente dal lavoro in tale festività nazionale, purchè giustificato (malattia, riposo settimanale), avrà diritto alla paga semplice. Le festività nazionali attualmente sono le seguenti:

25 aprile 1° maggio 2 giugno e 4 novembre.

Le festività infrasettimanali e tradizionali sono fissate in numero 11 ogni anno e più precisamente come segue: Capo d'Anno Epifania S. Giuseppe Ascensione Corpus Domini S. Pietro e Paolo 2 luglio Assunzione (15 agosto) Ognissanti Immacolata Concezione (8 dicembre) e Natale.

Al posto di una festività nazionale viene considerata festività infrasettimanale il giorno 26 dicembre.

La produzione effettuata in tali giornate, anche se anticipata sarà compensata come la retribuzione normale maggiorata del 100 per 100.

Art. 15.

APERTURA DEL LABORATORIO

Qualora si verifichi che il datore di lavoro ritardi di oltre un'ora l'apertura del laboratorio provocando così l'attesa dell'operaio resta stabilito che al secondo ritardo egli dovrà corrispondere ai propri operai un compenso supplementare di L. 300 per ogni ora di attesa.

Art. 16.

CONTRIBUTO SINDACALE PANETTIERI

Il datore di lavoro verserà mensilmente al Sindacato Panettieri la somma di L. 30, per ogni dipendente fisso. L'amministrazione della gestione finanziaria sarà curata dalla Commissione paritetica di cui all'art. 8. I fondi raccolti saranno impiegati esclusivamente per l'assistenza della categoria.

Art. 17

INDUMENTI DI LAVORO

I datori di lavoro verseranno al Sindacato Panificatori la somma di lire 200 mensili per ogni dipendente fisso, che sara destinato alla Cassa indumenti di lavoro operai panettieri ed impiegata per la confezione e la distribuzione fra gli operai stessi dei seguenti indumenti una volta all'anno:

a) un berretto bianco;

b) una blusa bianca;

c) due paia di pantaloni (uno estivo corto uno invernale lungo);

d) due asciugamani.

Art. 18.

CONCESSIONE DEL PANE

Rimane ferma la consuetudine della concessione gratuita di un kg. di pane al giorno ad ogni operaio presente al lavoro.

Art. 19.

(*Omissis*).

Art. 20.

CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO OPERAI TURNISTI

L'art. 22 del Contratto Nazionale e precisamente il penultimo comma viene accettato integralmente per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità di licenziamento agli operai turnisti.

Art. 21.

LICENZIAMENTO IN TRONCO

In merito all'applicazione dell'art. 24 del Contratto nazionale 4 comma viene stabilito di comune accordo che qualora si verifichi che un prestatore d'opera incorre nel licenziamento in tronco per una delle ragioni elencate nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) prima di addivenire al licenziamento le parti si incontreranno per la decisione del caso.

Art. 22.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In base all'art. 28 del Contratto nazionale rimangono in vigore le condizioni di miglior favore acquistate dai lavoratori.

Art. 23.

DECORRENZA, RINNOVO E PRESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente Contratto integrativo entra in vigore il giorno 22 agosto 1949 e avrà la stessa durata del Contratto nazionale del quale ne segue in pieno le modalità e le sorti.

Decade il diritto con la decadenza dello stesso. Le parti però potranno disdettarlo con preavviso di tre mesi da darsi a mezzo lettera raccomandata. Dopo l'eventuale disdetta il Contratto Integrativo continuerà ad essere in vigore fino a che non sarà sostituito da un nuovo contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 MARZO 1952, MODIFICATIVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 22 AGOSTO 1949, PER GLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno 1952 addì 25 marzo alle ore 17, presso la Associazione Commercianti posta in Siena, via Termini n. 2, si sono riuniti:

I sigg. *Corsini Egidio,* Presidente della ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI SIENA;

Bini Luigi, Presidente del SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI DI SIENA;

Bigi Gino, Membro del SINDACATO PANIFICATORI suddetto;

Carli Enrico, Panificatore;

Bini Giuseppe, Panificatore;

ed i sigg.: *Piochi Bernardino, Masi Alfredo, Damiani Loris,* tutti lavoranti panettieri, assistiti dal signor *Cecchi Luigi,* dirigente della Camera Confederale del Lavoro di Siena.

Per addivenire ad un accordo di carattere provinciale in merito all'applicazione delle decisioni avvenute in sede nazionale su quanto riguarda la rivalutazione salariale. Dopo ampia e serena discussione si è convenuto di applicare le maggiorazioni stabilite dall'accordo nazionale, nella misura di L. 241 per q.le farina lavorata, a decorrere dal 1° aprile 1952, e di corrispondere un compenso straordinario nella misura di L. 5.000 (cinquemila) per ciascun operaio a titolo di copertura di ogni e qualsiasi diritto derivante dal periodo di congiuntura precedente all'applicazione del presente accordo.

Resta inteso che la corresponsione della suddetta somma di L. 5.000, dovrà avvenire in ogni modo entro e non oltre il mese di aprile 1952.

Di conseguenza l'articolo I del contratto integrativo, stipulato il 22 agosto 1949 viene modificato ai paragrafi *a*), *b*) e *c*) come segue:

a) Pane da gr. 40 a gr. 200 da L. 1.150 a L. 1.391 per q.le farina lavorata;

b) Pane da gr. 201 ed oltre da L. 1.050 a L. 1.291 per q.le farina lavorata:

c) Pane condito, grissini, ecc. da L. 2.300 a lire 2.541 per q.le pane cotto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1956, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA AGLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno 1956 a questo dì 24 del mese di luglio, si sono incontrati presso l'Associazione dei Commercianti di Siena, il rappresentante del SINDACATO PANIFICATORI, nella persona del suo Presidente sig. *Luigi Bini,* assistito dagli esperti sigg. *Corradeschi Giulio, Pagani* dottore *Mario* e *Bigi Gino,* nonchè dal Direttore della Associazione sig. *Nemisiano Amidei* e i rappresentanti delle categorie lavoranti panettieri, nelle persone dei sigg. *Cini Domenico,* per la Camera del Lavoro, signora *Nucci Vanda,* Dirigente il Sindacato Lavoranti Panettieri, e gli esperti sigg. *Masi Alfredo* e *Franchi Giordano.*

Per concordare l'applicazione pratica dell'accordo nazionale stipulato in Roma il 7 giugno 1956, fra le rispettive organizzazioni nazionali.

Pertanto a partire dal 1° giugno 1956 l'indennità di contingenza, giornaliera, dovrà essere corrisposta agli operai panettieri nella seguente misura:

operaio specializzato	L.	130,50 al giorno
operaio qualificato	L.	115,10 al giorno
operaio comune	L.	107,90 al giorno

Su proposta dei partecipanti alla riunione viene richiesto, per semplificare e per rendere maggiormente applicabile l'accordo, il conglobamento della contingenza suddetta, nel quintalato stabilito con accordo del 25 marzo 1952.

I rappresentanti dei lavoratori s'impegnano a rendere edotta la categoria di tale richiesta e di svolgere opera di persuasione perchè la proposta stessa possa avere rapida applicazione. Pertanto si riservano di chiedere la convocazione di altra adunanza nella quale può essere messo in pratica quanto richiesto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

L'anno 1959, il giorno 26 del mese di settembre, in Prefettura, presente l'avv. *Vitarelli Angelo* per la Prefettura e il dott. *Piro Rosario* per l'Ufficio Provinciale del Lavoro, che presiede la riunione, a seguito di invito si sono presentati:

1) Per l'UNIONE ARTIGIANA DEI PANIFICATORI i sigg.: *Di Benedetto Salvatore,* Presidente della Associazione panificatori, con i sigg. *Pappalardo Giuseppe* e *Plinzi Attilio*;

2) Per la CAMERA DEL LAVORO: sigg. *Sciacca Giuseppe, Conti Giuseppe, Farina Orazio* e *Nicolosi Nunzio;*

3) Per la CISL: sigg. *Rubino Antonino, Grangagnolo Nunzio, Urzì Giuseppe;*

4) Per la CISNAL: sigg. *Giannitto Gildo, Pinturo Gesualdo;*

5) Per la UIL: sigg. *Crisafulli Giuseppe, Mulino Giuseppe, Caruso Orazio* e *Valerio Paolo.*

Oggetto della riunione: « trattative stipula contratto integrativo ».

Le parti concordemente, dichiarano di applicare, con effetto odierno, il contratto integrativo di lavoro allegato al presente verbale ad eccezione degli artt. 3, 5, 7 e 8.

Art. 1.

Il presente contratto si applica ai panifici come in premessa del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 26 luglio 1956.

Art. 2.

Le squadre di lavorazione nei panifici debbono essere organicamente composte in rapporto alla entità della produzione giornaliera.

Qualora la produzione lo consenta, della squadra fanno parte: un infornatore, un impastatore, due lavoranti comuni fissi, un apprendista.

Per i quantitativi di produzione viene stabilito un minimo garantito di kg. 80 (ottanta) ed un massimo di kg. 115 (centoquindici). Superati i centotrenta kg. come base di produzione, si intende l'obbligo di assunzione di un altro operaio.

Art. 3.

Le parti di comune accordo nel rispetto dello spirito della contrattazione nazionale concordano di istituire nella nostra provincia una Commissione paritetica di datori di lavoro e prestatori d'opera nel numero di 6 rappresentanti dei datori di lavoro e di altrettanti rappresentanti dei lavoratori, con le attribuzioni che qui di seguito sono espresse:

1) La Commissione paritetica ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione bonaria delle vertenze che insorgessero tra le parti per mancata osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro come del presente. Detto tentativo che va fatto su richiesta della Organizzazione a cui il lavoratore è iscritto o conferisce mandato, deve essere esaurito entro il periodo massimo di giorni 15; restando chiaro che in mancanza di accordo o comunque trascorso tale termine, il lavoratore o chi per esso sono liberi di adire le vie legali.

2) Tale Commissione inoltre ha il compito di adoperarsi per la ricerca dei mezzi atti alla maggiore occupazione della manodopera disoccupata.

Detta Commissione si riunirà a distanza di giorni 20 dall'avvenuta applicazione del presente integrativo e in tale riunione con regolamento interno si stabiliranno le modalità del suo funzionamento.

Art. 4.

Le parti, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comma 3° concordano che la durata settimanale del lavoro degli operai panettieri è di cinque giorni lavorativi.

Art. 5.

Ai lavoratori turnisti compete lo stesso trattamento salariale corrisposto agli operai fissi.

Ai lavoratori turnisti compete, oltre allo stesso trattamento di cui al comma precedente, una maggiorazione di un cinquantesimo della retribuzione giornaliera a titolo di indennità di licenziamento di cui al 6° capoverso dell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 6.

TRASPORTO FARINA E COMBUSTIBILE

All'operaio comandato per trasporto farina e combustibile dal magazzino al deposito, qualora questo non si trovi nello stesso fabbricato in cui risiede il panificio, sarà corrisposto un compenso di L. 40 per quintale.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico da praticarsi ai lavoratori panettieri viene concordato per quintalato come segue:

Pane calmierato: L. 1.400 per quintale di farina panificata.

Resta inteso che il superiore prezzo, limitatamente a tutto il periodo dei mesi di ottobre e novembre 1959, è valido per tutte le qualità di pane; mentre che, dal 1° dicembre 1959 sarà valido per il pane calmierato, salvo diversa contrattazione delle parti.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ, GRATIFICA NATALIZIA E INDENNITÀ VESTIARIO

Il trattamento economico da praticarsi ai lavoratori per ferie, festività, gratifica natalizia e indennità vestiario viene concordato nella misura di L. 280 al quintale di farina lavorata, senza che detta somma abbia alcun riferimento salariale.

Le parti si riservano di stabilire le norme e le modalità di pagamento della suddetta somma di L. 280, quale rateo per ferie, festività, gratifica natalizia e indennità vestiario.

Art. 9.

Analogamente a quanto stabilito in linea di massima all'art. 8, il trattamento per ferie, festività e gratifica natalizia e vestiario da usare per gli apprendisti sarà quello previsto dall'art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ultimo comma paragrafi *A*, *B*, e *C*.

Art. 10.

Per quanto riguarda il trattamento economico da usare agli apprendisti si fa riferimento a quanto in materia stabiliscono le leggi ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro, nonchè per la indennità di licenziamento.

Art. 11.

Le parti si danno atto che, per quanto non previsto nel presente valgono le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro che viene per intero e in tutte le sue parti richiamato.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto esistenti e la corresponsione in natura di kg. 2 (due) di pane compresa la « mancia ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° GIUGNO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE SITE NEL COMUNE DI VIAREGGIO

Il giorno 1° giugno 1960 in Viareggio nei locali della Associazione dei Commercianti, si sono riuniti i sigg.:

Baroni Angelo, capo gruppo dei panificatori del comune di Viareggio, assistito dal signor *Gufi Ennio* segretario dell'Associazione dei Commercianti di Viareggio;

Lopes Danilo, segretario del Sindacato Provinciale Lavoranti panettieri assistito dal sig. *Bucci Elio* e *Zappelli Erice* del Comitato direttivo del Sindacato stesso e dal sig. *Bragadir* rag. *Marco,* segretario della Camera del Lavoro di Viareggio;

Gianni Sergio, segretario della C.I.S.L. di Viareggio.

Preso in esame il disposto dell'art. 23 del contratto integrativo provinciale per i lavoratori panettieri, stipulato a Lucca il 30 settembre 1959, dopo ampia e cordiale discussione viene stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

La retribuzione verrà corrisposta in tutti i panifici del comune di Viareggio con il sistema a quintalato.

Le tariffe del quintalato sono riportate nelle tabelle allegate e fanno parte integrante del presente accordo integrativo.

Art. 2.

LAVORAZIONE A MANO NEI PANIFICI SPROVVISTI DI MACCHINARIO E CON RISCALDAMENTO DIRETTO

Qualora il lavoro di panificazione venga eseguito completamente a mano e con riscaldamento diretto le tariffe di cui all'art. 1 del presente accordo, saranno maggiorate di L. 50 per ogni q.le di farina lavorata.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Conforme alle disposizioni di legge, come previsto dall'art. 10 del Contratto nazionale, l'inizio della panificazione non si può effettuare prima delle ore 4.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

La retribuzione per lavoro straordinario e notturno (dalle 21 alle 4) sarà calcolato dividendo la paga giornaliera per 10, e ciò in considerazione che trattasi di lavorazione a cottimo, ottenendo così la paga oraria che sarà ulteriormente maggiorata del 35 % come previsto dall'art. 10 *bis* del Contratto nazionale. Il predetto lavoro notturno sarà compensato con tali norme solo per le ore preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità.

Art. 5.

TRASPORTO FARINA E COMBUSTIBILE

In riferimento all'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro il compenso all'operaio per il trasporto eventuale della farina e combustibile da altro caseggiato che disti più di 50 metri da quello del laboratorio, viene fissato in L. 50 a q.le.

Art. 6.

BUSTA PAGA

La retribuzione dovrà essere effettuata con la busta paga o foglio equipollente come previsto dalla vigente legge.

Art. 7.

COMMISSIONE PARITETICA PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Verrà costituita la commissione paritetica composta di 6 membri di cui tre di datori di lavoro e n. 3 di operai tra cui sarà scelto il presidente. La commissione paritetica avrà la sua residenza presso la Associazione dei Commercianti. I compiti di tale commissione sono i seguenti:

1) Vigilare e controllare la esatta interpretazione e integrale applicazione del contratto nazionale e di quello integrativo presente.

2) La predetta commissione funzionerà anche quale coordinatrice della attività del collocamento e a tale scopo dovrà:

a) fornire come consulenza tecnica, il parere in merito al riconoscimento delle qualifiche che il collocatore dovrà poi sottoporre alla commissione di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264;

b) fornire la propria consulenza tecnica in merito all'avviamento al lavoro ed agli eventuali turni di lavoro;

c) esercitare la sorveglianza presso le aziende ed i lavoratori affinchè le norme contrattuali vengano fedelmente rispettate con i mezzi e le azioni rientranti nella capacità delle parti. Particolare attenzione sarà posta nella applicazione dell'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) svolgere opportuna azione mirante a mantenere i rapporti più cordiali fra le parti nel rispetto delle leggi e dei contratti. La Commissione quando funzionerà nel campo del collocamento avrà anche un membro in rappresentanza dell'Ufficio del lavoro con l'incarico di coordinare il funzionamento della stessa con le funzioni del collocamento demandate dalla legge all'Ufficio anzidetto.

Art. 8.

OPERAI DI RISERVA

In caso di assenza di un lavoratore la ditta potrà ricorrere alla mano d'opera di riserva. Qualora dopo tale richiesta si presenti al lavoro il ritardatario, questi potrà essere rimandato indietro senza compenso alcuno.

Art. 9.

OPERAI TURNISTI

In riferimento all'art. 2 comma 3° del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conferma che in caso in cui l'operaio panettiere stabile o turnista venga respinto senza giustificato motivo a questi dovrà essere corrisposta una giornata di salario globale.

Il datore di lavoro ha il dovere di precisare per iscritto all'Ufficio collocamento che un determinato lavoratore non viene ritenuto atto al lavoro in quel panificio e per la possibilità di panificazione nel proprio laboratorio.

Art. 10.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

In conformità dell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si chiarisce che il lavoratore panettiere in caso di licenziamento avrà diritto alla indennità fissata nella seguente misura:

giorni 7 di paga per ogni anno di servizio prestato per i primi 3 anni;

giorni 8 di paga per ogni anno di servizio prestato dai 3 ai 6 anni;

giorni 11 di paga per ogni anno di servizio prestato oltre i 6 e fino a 10 anni;

giorni 14 di paga per ogni anno di servizio prestato oltre i 10 anni.

Le frazioni di anno saranno conteggiate in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio.

In caso di morte dell'operaio la indennità è dovuta agli eredi legittimi come stabilito dal Codice civile.

Art. 11.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO OPERAI TURNISTI

Conforme a quanto stabilisce il penultimo comma dell'art 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro agli operai turnisti che non possono usufruire dell'istituto riguardante l'indennità di licenziamento, verrà corrisposta giornalmente l'indennità stessa suddividendo per 50 la giornata globale percepita.

Art. 12.

GRATIFICA NATALIZIA

Conforme all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro il lavoratore panettiere ha diritto alla gratifica natalizia che verrà corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno, nella misura di una mensilità di salario globale.

Tale gratifica verrà corrisposta nella media delle paghe globali percepite mensilmente durante l'anno. Il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda, le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerati a questi effetti come mese intero.

I turnisti avranno diritto ad analoga gratifica commisurata in rapporto alle giornate di lavoro prestate.

Art. 13.

FERIE

Il periodò di ferie spettante ad ogni lavoratore viene fissato in giorni 12 all'anno. Il compenso per le ferie verrà calcolato sulla paga media percepita annualmente dal 1° luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno precedente.

Art. 14.

INDUMENTI DI LAVORO

In riferimento all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene 1°) gli indumenti di lavoro di cui al già citato art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dovranno essere consegnati al lavoratore all'atto dell'inizio del rapporto di lavoro. 2°) Per i lavoratori assunti per periodi inferiori all'anno o nei casi che le Aziende non vogliono consegnare direttamente gli indumenti, dovrà essere corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva di lire 150 mensili.

Art. 15.

(*Omissis*).

Art. 16.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano ferme le condizioni di miglior favore e gli usi esistenti nei singoli panifici.

Art. 17.

DECORRENZA

Il presente accordo entra in vigore il 1° giugno 1960 ed avrà la stessa durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 del quale seguirà le sorti.

Art. 18.

CORRESPONSIONE DI GENERI IN NATURA

Per quanto concerne la corresponsione dei generi in natura (kg. 1 di pane) si fa riferimento all'allegato n. 2 che fa parte integrante del presente contratto.

Art. 19.

Per quanto non contemplato nel presente accordo si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956.

ALLEGATO N. 1

TARIFFE A QUINTALATO
(comune di Viareggio)

Le tariffe a quintalato vengono determinate nella seguente misura:

per pezzatura fino a 450 grammi L. 1.800 per ogni q.le di farina lavorata;

per pezzatura oltre i 450 grammi L. 1.200 per ogni q.le di farina lavorata.

In aggiunta alle tariffe di cui sopra dovrà essere corrisposta ad ogni lavoratore l'indennità di contingenza nella misura di L. 183 al giorno, aumentabile o riducibile di volta in volta a seconda delle variazioni in più o in meno che l'indennità stessa subirà come nel settore commerciale;

per la preparazione del buccellato saranno corrisposte L. 300 per ogni kg. di zucchero lavorato;

per la preparazione dei grissini saranno corrisposte agli operai lire 3.000, per ogni q.le di farina lavorata;

per le gallette lucide saranno corrisposte ai lavoratori L. 2.500 per ogni q.le di farina lavorata.

ALLEGATO N. 2

Chiarimento verbale

Stipulato il Contratto integrativo comunale per i dipendenti dei panifici, le parti contraenti per quanto riguarda la questione della concessione del pane gratuito agli operai, convengono quanto segue.

I panifici del comune di Viareggio corrisponderanno ai propri lavoratori addetti alla produzione del pane, un chilogrammo di pane giornaliero pro-capite gratuito e ciò per mantenere in atto la consuetudine instaurata con le disposizioni emanate durante il razionamento.

Tale pane viene concesso a titolo di regalia e non fa parte per nessuna ragione della retribuzione e pertanto non deve essere conteggiato il relativo valore per nessun effetto retributivo.

Si intende che la concessione riguarda il pane prodotto con farina di tipo I ed in pezzatura stabilita dal listino prezzi.

La presente dichiarazione a verbale si intende parte integrante dell'accordo integrativo comunale, del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 luglio 1956 a Roma per i dipendenti da aziende di panificazione del comune di Viareggio stipulato il 1° giugno 1960.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1006.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;

Visti per la Toscana:

— l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alla trattazione delle controversie individuali mezzadrili, stipulato tra le Unioni Provinciali Agricoltori e le Organizzazioni Sindacali Provinciali Mezzadrili C.S.I.L. -, le Federazioni Provinciali dei Coltivatori Diretti;

— l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dai coloni mezzadri per conto del concedente, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo in pari data;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la Toscana:

— l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alla trattazione delle controversie individuali mezzadrili;

— l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dai coloni mezzadri per conto del concedente;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della Toscana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 22. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1958, RELATIVO ALLA TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI MEZZADRILI NELLA TOSCANA

Il giorno 24 luglio 1958, nella Sede dell'Unione Agricoltori della provincia di Firenze, si sono riuniti i rappresentanti delle Unioni Agricoltori della Toscana unitamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali mezzadrili della C.I.S.L. e della Coltivatori Diretti della Toscana, per trattare l'argomento relativo alla trattazione delle controversie.

I convenuti visto il punto 1, lettera *b*), dell'Accordo Interconfederale del 24 novembre 1954, richiamato dai successivi accordi nazionali del 9 novembre 1955 e del 24 gennaio 1956;

Hanno concordato la procedura da adottarsi dalle Organizzazioni provinciali nella trattazione delle controversie di carattere individuale che le parti interessate (concedenti e mezzadri) dovranno denunciare.

1) L'Organizzazione provinciale che, a richiesta della parte, promuove la vertenza, denuncerà la vertenza stessa in 1° grado all'altra Organizzazione sindacale interessata, indirizzando la comunicazione agli Uffici competenti per territorio e che ciascuna Organizzazione provinciale indicherà negli accordi che provincialmente dovranno essere presi entro il 15 settembre 1958.

La domanda potrà anche essere inoltrata alla sede provinciale.

La denuncia dovrà essere fatta per iscritto servendosi del modulo appositamente concordato e dovrà comunque contenere dettagliatamente i motivi e i termini della controversia.

Quando la vertenza abbia per oggetto questioni di carattere contabile dovranno essere allegati alla denuncia i relativi conteggi.

2) L'Organizzazione provinciale che riceve la domanda dovrà comunicare a quella denunciante, con un preavviso di almeno cinque giorni, la data e l'ora della trattazione della vertenza.

La riunione delle parti dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di arrivo della denuncia. Le vertenze dovranno essere trattate alla presenza delle parti interessate e di persona da loro espressamente delegata.

In caso di conciliazione della vertenza sarà redatto regolare verbale sindacale di accordo sottoscritto dalle parti e controfirmato dai rappresentanti delle Organizzazioni.

In caso di mancata conciliazione in primo grado i rappresentanti delle due Organizzazioni ne daranno subito comunicazione alle rispettive Organizzazioni provinciali a mezzo di apposito stampato per l'eventuale trattazione in secondo grado.

3) La parte che ne ha interesse potrà chiedere la convocazione della vertenza in secondo grado presso la Sede provinciale.

Le vertenze in secondo grado saranno discusse di regola nei giorni che i singoli accordi provinciali prevederanno ed entro gli stessi termini previsti per le controversie di primo grado. Sia in caso di conciliazione che di mancata conciliazione anche in secondo grado, dovrà essere redatto apposito verbale.

In caso di non avvenuta conciliazione il verbale dovrà contenere su dichiarazione delle parti, gli estremi ed i motivi del mancato accordo.

In virtù del presente accordo le Organizzazioni provinciali si impegnano:

a) ad intervenire presso i propri rappresentanti affinchè questi deferiscano la loro controversia alle rispettive Organizzazioni onde espletarne il tentativo sindacale di amichevole composizione ed evitare, per quant possibile, il ricorso all'Autorità giudiziaria;

b) a non rivolgersi direttamente alle parti rappresentate dalla Organizzazione di categoria contrappos nè tanto meno a convocarle nei propri Uffici.

Per quanto riguarda infine le controversie attualmente pendenti dinanzi alla Magistratura, le Organizzazioni provinciali ne tenteranno, ove possibile, la sistemazione amichevole prima della sentenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1958 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO EFFETTUATE DAI COLONI MEZZADRI PER CONTO DEL CONCEDENTE NELLA TOSCANA

Il giorno 24 luglio 1958 nella Sede dell'Unione Agricoltori della Provincia di Firenze si sono riuniti i rappresentanti delle Unioni Agricoltori della Toscana unitamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali mezzadrili della CISL e della Coltivatori Diretti della Toscana per trattare l'argomento relativo alle prestazioni di lavoro per conto del concedente.

I convenuti visto l'art. 22 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro per la conduzione dei fondi rustici a mezzadria nella Regione Toscana;

Riconosciuta la opportunità di esprimere in cifre, per più agevole comprensione delle parti, concedente e colono, la entità economica dei compensi per le prestazioni effettuate dai coloni mezzadri nello stesso podere o in altri della stessa Fattoria, per lavori a conto padronale;

Hanno stabilito:

1) Nelle singole provincie le parti dovranno, entro il 15 settembre 1958, riunirsi per fissare in misura oraria l'entità economica dei suddetti compensi.

2) Ai compensi fissati in sede provinciale saranno apportate di volta in volta in percentuale le stesse variazioni che risulteranno essere state applicate sulle retribuzioni degli operai agricoli fissi di ogni singola provincia, in applicazione del congegno di Scala mobile in agricoltura.

3) Nel caso che in qualche provincia entro il termine di cui al punto 1) non fosse stato raggiunto l'accordo provinciale, i rappresentanti regionali si impegnano a convocare le parti per l'amichevole componimento entro un mese dalla data della denuncia che sarà inoltrata da una delle parti.

4) Il presente accordo si considererà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inoltrarsi tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario.

Allegata dichiarazione a verbale.

Firenze, 24 luglio 1958.

DICHIARAZIONE A VERBALE

(integrativa dell'accordo regionale del 24 luglio 1958)

Per la Provincia di Pisa le parti constatano che la materia è già stata disciplinata con l'accordo provinciale 1° aprile 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. **1007.**

Norme sui trattamento economico e normativo dei mezzadri delle provincie di Ravenna e Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1951 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili:

Visti per la provincia di Ravenna:

— l'accordo collettivo 30 luglio 1954, per i lavori di miglioria nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederterra, la U.I.L. Braccianti, la C.I.S.L. Braccianti;

— l'accordo collettivo 24 gennaio 1956, per l'aggiornamento ed il chiarimento di talune norme del Capitolato provinciale di Mezzadria, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federmezzadri C.G.I.L. -, la U.I.L. Mezzadri, la C.I.S.L. Mezzadri;

— l'accordo collettivo 27 luglio 1959, relativo alla applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094, per il mantenimento dei manufatti e dell'efficienza produttiva delle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori e la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti;

Visti per la provincia di Parma:

— l'accordo collettivo 11 ottobre 1955, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la C.I.S.L. - Terra, la U.I.L. Terra;

— l'accordo collettivo 9 luglio 1959, per i lavori di miglioramento e di trasformazione fondiaria da effettuarsi nelle aziende agricole a mezzadria in base alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Confederterra Provinciale, il Sindacato Provinciale Mezzadri e Coltivatori Diretti C.I.S.L. -, la U.I.L. - Terra Provinciale, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 e 3 della provincia di Ravenna, in data 7 luglio 1960 e 2 giugno 1960, n. 25 della provincia di Parma, in data 21 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 30 luglio 1954, relativo ai lavori di miglioria nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 24 gennaio 1956, relativo all'aggiornamento ed al chiarimento di talune norme del Capitolato provinciale di mezzadria, l'accordo collettivo 27 luglio 1959, relativo all'applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094, per il mantenimento dei manufatti e dell'efficienza produttiva delle aziende a mezzadria;

— per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 11 ottobre 1955, relativo alle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 9 luglio 1959, relativo ai lavori di miglioramento e di trasformazione fondiaria da effettuarsi nelle aziende agricole a mezzadria, in base alla legge 4 agosto 1948, n. 1094;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri delle provincie di Ravenna e Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 23. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1954 PER LAVORI DI MIGLIORIA NELLE AZIENDE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Oggi, 30 luglio 1954, tra:

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Ravenna, rappresentata dai signori *Dragoni* dott. *Giuseppe*, *Capucci* dott. *Pietro*, *Cantagalli* dott. *Antonio*,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Ravenna, rappresentata dai signori *Fedi* rag. *Fabio* e *Taroni* per. agr. *Giuseppe*,

e

la CONFEDERTERRA di Ravenna, rappresentata dai signori *Bartolotti Lino* e *Natali Pietro*.

la UIL BRACCIANTI di Ravenna, rappresentata dal signor *Monti* geom. *Manlio*,

la CISL BRACCIANTI di Ravenna, rappresentata dai signori *Menegon Floriano* e *Bernardini Antonio*;
si è concordato quanto segue:

Art. 1.

IMPORTO DELLE OPERE

Gli agricoltori delle aziende a mezzadria della provincia di Ravenna sono tenuti ad investire le somme di cui appresso nelle opere di miglioria di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, e per lavori ed opere, di competenza del concedente, necessarie al mantenimento in efficienza di tutte le sistemazioni e dei manufatti poderali, nonchè per i lavori, le opere ed i materiali relativi all'impianto di fruttiferi e viti al primo anno di produzione:

a) L. 10.000 per Ha., per i terreni a mezzadria situati nel territorio dell'ex circondario di Lugo;

b) L. 9.500 per Ha., per i terreni a mezzadria situati nel territorio dell'ex circondario di Ravenna;

c) L. 9.200 per Ha., per i terreni a mezzadria situati nella parte piana dell'ex circondario di Faenza;

d) L. 6.300 per Ha., per i terreni a mezzadria situati nelle seguenti località collinari dei comuni di Faenza e Castel Bolognese: Casale, Celle, Tebano, Pergola, Castel Raniero, Sarna, Marzeno, Santa Lucia, Oriolo, S. Mamante, Rivalta e parte collinare della frazione di Errano (Faenza); Serra e Campiano (Castel Bolognese);

e) una somma pari a 8 (otto) volte il reddito dominicale per i terreni condotti a mezzadria dei territori montani dei comuni di Brisighella, Riolo Bagni e Casola Valsenio.

RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PER CASI ECCEZIONALI

Quando la produzione lorda vendibile dell'azienda risulti in base ai dati forniti dall'agricoltore e controllati dalla Commissione comunale o di delegazione di cui all'art. 6 inferiore a L. 150.000 ad Ha. per la pianura (territori di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e a L. 100.000 per la zona collinare dei comuni di Faenza e Castel Bolognese (territori di cui alla lettera *d*), gli importi delle opere verranno ridotti rispettivamente a L. 7.000 ad ettaro per la zona piana ed a L. 4.000 per quella collinare.

Tare

Gli importi di cui sopra, relativamente ai terreni indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si intendono riferiti alla superficie catastale ridotta del 10 % per aree morte e tare colturali.

RIDUZIONI PER PICCOLE AZIENDE

Per le piccole aziende gli importi di cui sopra verranno ridotti come appresso:

— del 50% per aziende di estensione fino agli 8 (otto) ettari compresi, per la pianura (territori di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), fino ai 12 ettari compresi per la parte collinare dei comuni di Faenza e Castel Bolognese (territori di cui al punto *d*), fino ai 20 ettari compresi per i comuni montani (vedi punto *e*);

— del 25% per le aziende che superano le predette estensioni che non vanno oltre ai 16 Ha. compresi per la pianura, fino ai 20 ettari compresi per la parte collinare dei comuni di Faenza e Castel Bolognese e fino a 35 ettari compresi per i comuni montani.

Art. 2.

DESTINAZIONE DELL'IMPORTO

Le somme da investire, di cui al n. 1, saranno normalmente così impiegate:

60% (sessanta per cento) in mano d'opera bracciantile agricola;

20% (venti per cento) in mano d'opera edile;

20% (venti per cento) in materiali vari e interventi meccanici inerenti a opere di trasformazione e miglioria.

Nel caso in cui le quote relative alla mano d'opera edile e ai materiali non venissero totalmente o parzialmente impiegate, l'agricoltore dovrà investire, rispettivamente per la totalità o per il residuo, in mano d'opera bracciantile.

Qualora l'azienda esegua opere di miglioramento che comportino per mano d'opera edile e materiali un onere che superi il doppio della somma disponibile a tale scopo potrà ricuperare, negli anni di durata del presente accordo, l'importo eccedente, detto limite. In tal caso l'azienda stessa dovrà farne segnalazione documentata alla competente Commissione comunale o di delegazione.

Art. 3.

PERIODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Agli effetti dell'impiego delle somme di cui ai nn. 1 e 2 saranno considerate tutte le opere edili e manufatti effettuati dal 1° marzo al 28 febbraio, con decorrenza 1° marzo 1954 e, per tutti i lavori bracciantili, quelli eseguiti dal 1° agosto al 30 aprile, con decorrenza 1° agosto 1954.

In linea di massima e al fine di alleviare la disoccupazione stagionale le aziende dovranno graduare l'esecuzione dei lavori in modo che al 30 novembre risulti impiegato almeno il 75% (settantacinque per cento) della quota relativa alla mano d'opera bracciantile agricola.

Art. 4.

ESECUZIONE DELLE OPERE NELL'AMBITO AZIENDALE

Quando i poderi che costituiscono l'azienda mezzadrile sono situati in un solo Comune o in una sola Delegazione, l'agricoltore ha facoltà di impiegare la somma in uno o più poderi di sua scelta.

Nel caso invece di aziende costituite da poderi situati in più Comuni o Delegazioni confinanti tra loro, lo agricoltore ha facoltà di investire — sempre nei terreni da lui scelti, in un Comune o in una Delegazione — oltre all'importo relativo ai poderi di quel Comune o Delegazione, anche l'importo corrispondente ai terreni condotti in un solo altro Comune o Delegazione.

Tale facoltà comporta, per l'agricoltore l'impegno di eseguire l'anno successivo, nel Comune o Delegazione da cui ha stornato le somme, opere per un importo pari alla cifra stornata in aggiunta a quelle di normale spettanza.

Per i trasferimenti in parola, l'agricoltore dovrà farne tempestiva comunicazione alla Commissione Provinciale di cui al n. 7 la quale provvederà ad informarne le Commissioni Comunali o di Delegazioni interessate.

Non sono ammessi trasferimenti di lavori fra poderi posti in Comuni o Delegazioni non confinanti.

Art. 5.

AVVIAMENTO AL LAVORO DELLA MANO D'OPERA

La mano d'opera necessaria all'esecuzione dei lavori, sia agricoli che edili, dovrà essere richiesta agli Uffici di Collocamento territorialmente competenti i quali dovranno avviarla nelle date, nel numero e nelle qualifiche richieste. Gli operai avviati al lavoro dovranno essere muniti, dall'Ufficio di Collocamento, di apposito foglio che dovrà essere presentato al datore di lavoro.

Art. 6.

COMMISSIONI COMUNALI O DI DELEGAZIONE

In ogni Comune e in ogni Delegazione funzionerà una Commissione composta da tre rappresentanti dei lavoratori (uno per ogni Organizzazione), da due agricoltori e da un coltivatore diretto presieduta dal collocatore comunale o di delegazione, col compito di vigilare sulla applicazione del presente accordo e di derimere le eventuali controversie.

Nei comuni montani la Commissione dovrà anche tempestivamente determinare l'importo dei lavori spettanti ad ogni azienda sulla base delle norme di cui al n. 1.

Relativamente alle controversie la Commissione deciderà entro sette giorni dalla presentazione della denuncia. Contro tali decisioni è ammesso ricorso entro cinque giorni alla Commissione Provinciale di cui alla norma successiva.

Art. 7.

COMMISSIONE PROVINCIALE

La Commissione Provinciale sarà presieduta dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro o da un suo delegato e sarà composta da tre rappresentanti dei lavoratori (uno per ogni Organizzazione sindacale), da due Agricoltori e da un Coltivatore Diretto e dovrà emettere decisione sui ricorsi a lei inoltrati entro dieci giorni dal ricevimento.

Art. 8.

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo rimarrà in vigore fino al 30 aprile dell'anno 1957 e si considererà tacitamente rinnovato di anno in anno, dopo quella data, ove non intervenga disdetta da comunicare, da una parte all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza mediante cartolina raccomandata con R.R.

Nel corso della sua durata ove sopravvengano disposizioni di legge che modifichino quelle in vigore, le parti provvederanno ad allineare l'accordo medesimo alle nuove disposizioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 GENNAIO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO E CHIARIMENTO DI TALUNE NORME DEL CAPITOLATO DI MEZZADRIA 19 DICEMBRE 1933 DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Oggi 24 gennaio 1956, in Ravenna,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal suo Presidente dott. *Ricci Cristoforo,* assistito dal Direttore dott. *Cristoforo Colombini* e dai conduttori a mezzadria rag. *Bondi Gregorio,* dottor *Achille Tampieri* dott. *Capucci Pietro,* dott. *Cantagalli Antonio,* da un lato,

e

la FEDERMEZZADRI della provincia di Ravenna, rappresentata dal segretario sig. *Albertini Primo* e dal signor *Baldassari Mario,* assistiti dal sig. *Francisconi Doro* Segretario responsabile della C.C.d.L.;

U.I.L. MEZZADRI della provincia di Ravenna, rappresentata dal Segretario per. agr. *Luigi Pezzi,* assistito dal geom. *Manlio Monti* Segretario responsabile della U.I.L.;

C.I.S.L. MEZZADRI della provincia di Ravenna, rappresentata dal Segretario sig. *Bernardino Antonio,* assistito dal sig. *Menegon Floriano* Segretario responsabile della Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., dall'altro,

in adempimento di quanto prescritto dall'accordo interconfederale 24 novembre 1954, è stato stipulato il seguente accordo allo scopo di aggiornare e chiarire talune norme del vigente Capitolato Provinciale di Mezzadria la cui applicazione, in riferimento anche alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, ha sollevato controversie o per fatto interpretativo o in sede di determinazione dei valori da contabilizzare.

Art. 1.

IMMISSIONE DI MACCHINE NEL PODERE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 26 del vigente Capitolato provinciale di mezzadria, la immissione nel podere di macchine da parte del colono non potrà avvenire se non con la preventiva autorizzazione scritta del concedente da redigersi nel libretto dei conti colonici dell'annata.

Nel caso della immissione di trattrici da parte del concedente, o da parte del colono come sopra autorizzato, il colono o il conduttore, rispettivamente, dei poderi di pianura o dei poderi di fondo valle delle zone collinari, dovrà corrispondere all'altra parte i seguenti compensi forfettari:

a) trattrice in condizione di eseguire regolarmente tutti i lavori compresa l'aratura del terreno alla profondità di cm. 35-40: L. 5000 per ettaro lavorativo;

b) trattrici in condizioni di eseguire regolarmente tutti i lavori come sopra meno detta aratura: L. 3700 per ettaro lavorativo;

c) nel caso che la trattrice di cui alla lettera *b*) operi in frutteto a produzione, limitatamente a questa coltura il compenso verrà elevato da L. 3700 a L. 4500 ad ettaro.

Per area lavorativa s'intende la superficie catastale poderale, destinata a colture erbacee o frutticole, diminuita delle aree morte (normalmente 10 per cento circa).

I compensi di cui sopra sono operanti per l'annata agraria 1955-56; saranno estesi anche all'annata agraria precedente semprechè non vi sia in atto contestazione circa la immissione delle macchine o la regolare esecuzione dei lavori con le stesse o, infine, semprechè i predetti compensi non siano definiti direttamente tra le parti.

Per i poderi delle zone collinari i relativi compensi saranno oggetto di trattazione successiva in loco.

Sempre in riferimento al richiamato art. 26 del vigente Capitolato di mezzadria, la parte (concedente o colono) che assuma a proprio carico la immissione nel podere del pompone o mezzo sostitutivo, nonchè la manutenzione e quanto necesario per il relativo funzionamento, dovrà corrispondere all'altra, per ciascuna delle annate 1954-55 e 1955-56:

1) per il frutteto e vigneto specializzato a produzione: L. 2500 ad Ha;

2) per il seminativo arborato a produzione:

L. 1200 ad ettaro con una normale intensità di filari (ml. 250 ad Ha);

L. 800 ad ettaro con una intensità di filari inferiori a ml. 250 per ettaro.

Analogamente, per la immissione nel podere della solforatrice a spalla e del carro molleggiato per il trasporto della frutta, fatta cioè dal solo concedente o dal solo colono, i compensi restano fissati per l'annata

1954-55, e parimenti per l'annata 1955-56, nella seguente misura riferita alla unità poderale e indipendentemente dalla estensione del frutteto o del vigneto a produzione:

a) solforatrice a zaino od a spalla: L. 500;

b) carro molleggiato, o munito di ruote con pneumatici a bassa pressione, per il trasporto di prodotti ortofrutticoli: L. 3500.

I compensi predetti saranno computabili, di massima, ad una sola solforatrice e ad un solo carro molleggiato per podere salvo le eventuali eccezioni riconosciute dalle parti.

Art. 2.

AGGIORNAMENTO COMPENSO FRUTTETO

Il compenso per il frutteto a produzione, previsto a favore del mezzadro dall'art. 27 del vigente Capitolato provinciale di mezzadria, viene aggiornato, sia per la annata agraria 1954-55 che per la successiva 1955-56, in L. 5500 ad ettaro fermo restando quant'altro previsto dall'articolo stesso.

Art. 3.

EPOCA DI CONSEGNA DELLE NUOVE PIANTAGIONI AL MEZZADRO

In relazione all'art. 38 del vigente Capitolato Provinciale di Mezzadria (ultimo comma), salvo diverse pattuizioni fra concedente e colono risultanti dall'apposito foglio del libretto colonico che le Organizzazioni stipulanti si propongono di istituire, i nuovi impianti di fruttiferi effettuati dal concedente senza l'apporto di mano d'opera della famiglia mezzadrile si presumeranno giunti a produzione al compimento dell'età di cui appresso:

— pesco, susino, albicocco 4° anno di innesto;

— pero e melo allevati ad alto fusto (vaso, piramide, fuso e forma naturale):

varietà che fruttificano sui rametti di un anno (abbondanza, jonatan, ecc.), 5° anno di innesto:

varietà invece che fruttificano nei rami di due o più anni (deliciosus, commercio, william, passacrassana, ecc.), 8° anno di innesto;

ciliegio: 8° anno di innesto;
kaki: 5° anno di innesto.

In ogni caso, situazioni particolari dipendenti dalla natura, giacitura, esposizione del terreno, innesto, tipo di porta innesto (franco, dolcino, paradiso o cotogno, ecc.) e dal sistema di allevamento (cordone, spalliera, palmetta, ecc.) dovranno essere regolate direttamente fra concedente e mezzadro, e fatte risultare dal libretto colonico.

Per la vite in genere, sempre in relazione al citato art. 38 (primo comma), si conviene che le nuove piantagioni saranno consegnate al colono quando il tralcio di produzione viene posto sul filo centrale o sui due fili laterali.

Art. 4.

ALLEVAMENTI SUSSIDIARI: SUINI

In riferimento all'art. 46 del vigente capitolato provinciale di mezzadria quando per l'allevamento e l'ingrasso dei suini viene scelto dal concedente il sistema del concorso a forfait nelle spese di alimentazione, tale concorso resta così determinato a decorrere dall'annata agraria 1954-55:

Allevamento:

Kg. 60 di crusca e Kg. 40 di farina d'orzo, da un parto all'altro, per il mantenimento della scrofa nonchè, al momento della nascita, Kg. 20 di granoturco e Kg. 15 di tritello per ogni lattonzolo nato e allevato;

ngrasso:

Kg. 275 di granoturco sano per ogni tempaiolo o magrone ingrassato con diritto ad una resa non inferiore a Kg. 180 di peso vivo per maiale; Kg. 275 di granoturco e Kg. 75 di tritello quando all'ingrasso venga portato il lattonzolo, fermo restando la predetta resa: Kg. 320 di granoturco, con diritto ad una resa di non meno di Kg. 250 di peso vivo, per l'eventuale ingrasso della scrofa.

Si chiarisce inoltre che:

1) I lattonzoli, al momento delle vendita, dovranno normalmente raggiungere il peso di Kg. 18-20 ciascuno;

2) L'ingrasso dei suini in esclusiva da parte del colono, per il fabbisogno familiare, è consentito, per i quantitativi previsti all'art. 47 del Capitolato provinciale di mezzadria, nel solo caso che il concedente rinuncia all'ingrasso in comune previsto dall'art. 46 del Capitolato medesimo;

3) quando l'ingrasso viene effettuato in comune tra concedente e colono, il numero di capi da ingrassare deve essere, in ogni caso, tale che la metà colonica possa assicurare il numero previsto dal capitolato come fabbisogno familiare mezzadrile (un maiale fino a 10 ettari e due maiali per poderi superiori).

Art. 5.

ALLEVAMENTI SUSSIDIARI: POLLAME

Resta immutato l'art. 48 del vigente Capitolato Provinciale di mezzadria.

Il successivo articolo 49 invece, a decorrere dall'annata 1955-56 assume la dizione di cui appresso:

« Quando il concedente dovesse rinunciare all'allevamento di cui all'articolo precedente, dovranno e sere osservate le seguenti norme:

A *Allevamento rustico.*

Il mezzadro, per sopperire ai bisogni familiari, avrà diritto di allevare da un anno all'altro, in gestione propria un totale complessivo di 7 capi di pollame adulto e da allevamento per ettaro lavorativo del podere affidatogli senza dovere corrispondere alcun compenso al concedente.

Il mezzadro potrà inoltre allevare per proprio conto, come sopra, per ettaro lavorativo, altri 7 capi di pollame adulto e da allevamento, dandone preventiva comunicazione, nel mese di novembre di ogni anno, al concedente cui dovrà corrispondere, nelle epoche di consuetudine e per ogni 10 capi 15 uova, un pollastro, 0,40 capponi e 0,30 galline.

Il carico di cui sopra è elevato da 7 a 8 capi ad ettaro tanto per il pollame destinato per il fabbisogno familiare quanto per quello soggetto a compenso, limitatamente ai poderi di superficie inferiore ai 5 ettari; il carico complessivo di pollame per i poderi di ettari 20 resta fermo anche per i poderi di maggior estensione.

Per area lavorativa si intende la superficie poderale catastale diminuita delle aree morte (10 per cento circa).

Le oche, anatre, tacchini e faraone sono sempre esclusi dalla specie di pollame che il colono può allevare salvo autorizzazione da parte del concedente al quale competerà un capo per ogni dieci allevati.

Per il computo del corrispettivo spettante al concedente, le frazioni di 10 devono essere considerate decine intere quando superano i 5.

Il concedente può, in qualsiasi momento, controllare, alla presenza e con la prestazione del mezzadro, la entità numerica degli allevamenti e a tale riguardo si precisa che agli effetti del carico, il novellame si computerà per il pollame, al compimento del terzo mese dalla schiusa.

Tutte le specie di pollame di cui sopra debbono essere custodite dal colono nell'apposito recinto tutte le volte che possono arrecare danno alle colture in atto; in modo particolare il colono dovrà evitare che il pollame rechi danno alle colture durante le epoche della semina, nascita, accestimento, maturazione, raccolta.

Per l'allestimento e manutenzione del predetto recinto il concedente fornirà i materiali necessari (pali, rete metallica, fili, ecc.) ed il colono la propria mano d'opera; il recinto in parola dovrà avere una ampiezza minima non inferiore alla seguente:

— poderi fino a 5 ettari, mq. 40;

— poderi dai 5 ai 12 ettari, mq. 5 in più per ogni ettaro oltre i 5;

— poderi di oltre 12 ettari, mq. 4 in più ogni ettaro oltre i 12 ettari e fino ad un massimo complessivo di mq. 107

B *Allevamenti specializzati con impiego di mangimi concentrati e bilanciati.*

Il colono potrà effettuare allevamenti specializzati di pollame con l'impiego di mangimi concentrati e bilanciati solo dietro preventiva autorizzazione del concedente.

NORMA TRANSITORIA

Per la corrente annata agraria 1955-1956 il termine entro cui il colono deve comunicare al concedente il proposito di allevare per proprio conto i capi previsti oltre il fabbisogno familiare, viene prorogato al 31 marzo 1956.

Art. 6.

VALUTAZIONE 3 % DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DEL PODERE

A decorrere dalla chiusura dei conti colonici dell'annata agraria 1954-55 il 3% (tre per cento) della produzione lorda vendibile a favore del colono, previsto dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, si determinerà come in appresso:

Prodotti del terreno.

La percentuale si applicherà sul prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reimpiegata nel podere come mezzo produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai, ecc.).

Latte

La percentuale si applicherà sull'intero prodotto venduto e sui prodotti derivati (formaggio, ricotta e burro) detraendo l'importo dei mangimi concentrati acquistati fuori dell'azienda (panelli, farinacci, cruscami, granella, polpe secche, ecc.).

Lana

La percentuale si applicherà sulla totalità del prodotto.

Bovini

Verranno conteggiati i mesi di permanenza effettiva nella stalla durante l'annata agraria di:

a) tutti i bovini di età inferiore ai 3 anni e fino al raggiungimento di tale età, esistenti all'inizio della annata medesima;

b) tutti i vitelli nati dopo l'inizio dell'annata agraria nonchè tutti i bovini di età inferiore ai 3 anni acquistati dopo la stessa data e sempre fino al raggiungimento della predetta età.

I mesi di permanenza così ottenuti saranno moltiplicati per l'indice di accrescimento medio mensile fissato in kg. 14,500 per i bovini di razza Romagnola allevati in pianura, kg. 12 per i bovini di razza non Romagnola pure allevati in pianura, kg. 10,500 per i bovini di qualsiasi razza allevati in alta collina o montagna, ottenendo così i Kg. incremento.

I chilogrammi incremento verranno moltiplicati per la media dei prezzi, peso vivo, rilevati dalla Camera di Commercio di Ravenna per i vitelloni di 1ª e 2ª categoria nel corso dell'annata agraria dando così luogo alla produzione lorda vendibile il cui 3% (tre per cento) dovrà accreditarsi al colono.

Suini allevati in società.

Il tre per cento della produzione lorda vendibile resta fissato nei seguenti quantitativi di carne, peso vivo da valutarsi alla fine dell'annata agraria sulla base del prezzo medio del mese di vendita, rilevabile dai bollet-

tini della Camera di Commercio di Ravenna, per la categoria cui appartiene il suino venduto o macellato:

per la scrofa ingrassata	Kg.	4
per il maiale ingrassato	»	3
per il magrone	»	1
per il tempaiolo	»	0,800
per il lattonzolo	»	0,350

I predetti forfait vanno corrisposti per tutti i suini (macellati o venduti) di peso non inferiore a: scrofa kg. 250; maiale grasso kg. 180; magrone kg. 80; tempaiolo kg. 40; lattonzolo kg. 18.

Ovini

La percentuale si computerà su tutti gli agnelli nati nella annata, venduti o rimasti.

Equini

La percentuale si applicherà sull'importo che le parti, tenendo presente il criterio adottato per i bovini, calcoleranno di incremento in peso per i mesi di permanenza in stalla e per soggetti nati o acquistati ma sempre fino alla età massima di 36 mesi.

Art. 7

DURATA

La parte normativa del presente accordo avrà la stessa durata del vigente Capitolato provinciale di mezzadria e delle disposizioni di legge sulla tregua mezzadrile attualmente in vigore. I compensi previsti dai punti 1 e 2 del presente accordo potranno essere aggiornati semprechè una delle parti contraenti ne faccia richiesta all'altra, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima dell'inizio dell'annata agraria interessata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1959 PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1948 N. 1094 PER IL MANTENIMENTO DEI MANUFATTI E DELL'EFFICENZA PRODUTTIVA DELLE AZIENDE A MEZZADRIA IN PROVINCIA DI RAVENNA

Oggi 27 luglio 1959 in Ravenna

tra

l'Associazione degli Agricoltori della Provincia di Ravenna, rappresentata dal suo presidente dott. *Cristoforo Ricci,* assistito dal direttore dott. *Cristoforo Colombini,* da un lato

e

la C.I.S.L. — Unione Sindacale Provinciale di Ravenna rappresentata dal Segretario Provinciale *Menegon Floriano,* dal responsabile del Settore Terra *Sarto Alfredo* e dal Segretario Provinciale Libermezzadri *Dal Pane Reginaldo,*

la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Ravenna, rappresentata dal suo Direttore rag. *Fabio Fedi,* dall'altro

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

IMPORTO DELLE OPERE

Gli agricoltori delle aziende a mezzadria della Provincia di Ravenna sono tenuti ad investire le somme di cui appresso nelle opere di miglioria di cui alla legge 4 agosto 1948 n. 1094 e per i lavori ed opere, di competenza del concedente, necessarie al mantenimento in efficienza di tutte le sistemazioni e dei manufatti poderali nonchè per i lavori, le opere ed i materiali relativi all'impianto di fruttiferi e viti fino al primo anno di produzione:

a) L. 10.500 per ettaro, per i terreni a mezzadria situati nei territori degli ex circondari di Ravenna e Lugo ed in quelli di pianura dell'ex circondario di Faenza;

b) L. 5500 per ettaro, per i terreni a mezzadria situati nelle seguenti località collinari dei comuni di Faenza e Castelbolognese: Casale, Celle, Tebano, Pergola, Castel Raniero, Sarna, Marzeno, S. Lucia, Oriolo, S. Mamante, Rivalta e parte collinari della frazione di Errano (Faenza), Serra e Campiano (Castelbolognese);

c) una somma pari a 4 volte il reddito dominicale per i terreni condotti a mezzadria dei territori montani dei comuni di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio.

Sospensione per casi eccezionali

Qualora, per caso fortuito, non consegua reddito nel podere, il concedente potrà sospendere l'investimento della relativa quota annuale dopo aver fornito alla Commissione Comunale gli elementi comprovanti l'evento.

Tare

Gli importi di cui sopra, relativamente ai terreni indicati alle lettere *a)* e *b)*, si intendono riferiti alla superficie catastale ridotta del 10% per aree morte e tare colturali.

Riduzione per piccole aziende

Per le piccole aziende gli importi di cui sopra verranno ridotti come appresso:

— del 50% per aziende di estensione fino agli 8 (otto) ettari compresi, per la pianura (territori di cui alla lettera *a*), fino ai 12 ettari compresi per la parte collinare dei comuni di Faenza e Castelbolognese (territori di cui alla lettera *b*), fino a 20 ettari compresi per i comuni montani (vedi lettera *c*);

— del 25% per le aziende che superano le predette estensioni e che non vanno oltre ai 16 ettari compresi per la pianura, i 20 ettari compresi per la parte collinare dei comuni di Faenza e Castelbolognese e i 35 ettari compresi per i comuni montani.

Scomputo opere di miglioria consortili

I proprietari di terreni inclusi in comprensori di bonifica possono imputare a copertura totale o parziale della quota di investimenti prevista dal presente accordo, le spese sostenute annualmente per l'esecuzione di opere di bonifica, che ricadono a vantaggio del podere o dell'azienda, escluse le spese di esercizio di ordinaria manutenzione.

Art. 2.

NATURA DELLE OPERE E LORO ESECUZIONE NELL'AMBITO AZIENDALE

L'investimento delle somme di cui al punto 1) dovrà avvenire nell'ambito dell'azienda mezzadrile, sempre però limitatamente ai poderi situati nella provincia di Ravenna.

La natura delle opere e la loro ubicazione sarà determinata dal concedente.

A titolo indicativo si elencano le principali opere di miglioria che, in linea di massima, si ritiene debbano essere realizzate con ordine di precedenza, tenuto conto dello spirito della legge 4 agosto 1948, n. 1094:

a) sistemazione delle abitazioni coloniche e loro pertinenze in conformità anche alle vigenti norme sanitarie;

b) idem per quanto riguarda i ricoveri per il bestiame e relativi accessori;

c) approvvigionamento idrico;

d) affossature e in genere, cura del regime idraulico del podere;

e) interventi meccanici per la sistemazione superficiale e lo scasso profondo del terreno;

f) impianti irrigui;

g) nuove piantagioni: lavoro e materiali fino al primo anno di produzione;

h) eventuale istruttore (persona specializzata) per avviare, ove occorra, il mezzadro alla conoscenza della tecnica irrigua, della potatura razionale dei fruttiferi, della razionale condotta degli allevamenti, ecc.;

i) qualsiasi altro apporto di materiale od assunzione di mano d'opera da parte del concedente.

Art. 3.

INVESTIMENTI ECCEDENTI

In relazione alla durata poliennale dell'accordo gli investimenti eventualmente eccedenti la quota d'obbligo annuale saranno scomputati nelle annate successive.

Art. 4.

AVVIAMENTO AL LAVORO DELLA MANO D'OPERA

La mano d'opera occorrente per la esecuzione delle summenzionate opere di cui al punto 2), dovrà essere richiesta dal concedente agli Uffici di Collocamento competenti, in conformità delle vigenti norme di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

In linea di massima, e al fine di alleviare la disoccupazione stagionale, i concedenti dovranno curare, nella misura massima consentita dalle esigenze aziendali e della buona tecnica, di assumere la mano d'opera occorrente, per le opere previste dal presente accordo, nei periodi di minore occupazione.

Inoltre, considerato che l'accordo precedente, scaduto il 30 aprile 1957, prevedeva la spesa di una parte delle somme da investire in sola mano d'opera bracciantile, gli importi di cui al punto 1), per i periodi sottoindicati, in via transitoria, dovranno essere impiegati, come minimo, in mano d'opera agricola per le percentuali di cui appresso:

50% per l'annata 16 aprile 1959 15 aprile 1960
40% per l'annata 16 aprile 1960 15 aprile 1961
30% per l'annata 16 aprile 1961 15 aprile 1962

Dopo il 15 aprile 1962 le somme da investire di cui al punto 1) potranno essere impiegate liberamente in mano d'opera agricola o non e in materiali senza nessuna limitazione, a seconda della esigenza delle opere che il concedente intende eseguire.

Art. 5.

PERIODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Agli effetti dell'impiego delle somme di cui al n. 1) saranno considerate tutte le opere di miglioria e di manutenzione effettuate dal 16 aprile di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo con decorrenza 16 aprile 1959.

Art. 6.

COMMISSIONI COMUNALI

In ogni Comune e, se sarà necessario, in ogni Delegazione, funzionerà una Commissione composta di 3 (tre) rappresentanti dei mezzadri, da 3 (tre) rappresentanti dei concendenti — designati dalle rispettive Organizzazioni — e presieduta da un tecnico scelto di comune accordo.

La Commissione ha il compito di vigilare sull'accordo e di esplicare, se necessario, azione stimolatrice.

Nei Comuni montani, la Commissione dovrà anche tempestivamente determinare l'importo delle opere che ogni azienda dovrà eseguire sulla base della norma di cui al n. 1), lettera *c*).

Art. 7.

COMMISSIONE PROVINCIALE

La Commissione Provinciale sarà presieduta dal Capo dell'Ispettorato Agrario o da un suo Delegato, e sarà composta di 3 (tre) rappresentanti dei mezzadri e da 3 (tre) rappresentanti dei concedenti, designati dalle rispettive Organizzazioni.

La Commissione Provinciale dovrà esaminare tutte le questioni che non potranno essere risolte o chiarite in sede comunale e, pure essendo la funzione demandatale quella di amichevole conciliatrice, dovrà in ogni caso notificare agli interessati il proprio punto di vista motivato.

Art. 8.

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo avrà termine il 15 aprile 1965.

Art. 9.

RIVEDIBILITÀ DELLA QUOTA DI INVESTIMENTO

Le quote di cui al punto n. 1), lettere *a*), *b*) e *c*), potranno essere rivedute per il secondo triennio del presente accordo in relazione all'andamento economico della mezzadria provinciale, dietro richiesta che la parte interessata dovrà notificare all'altra a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre 1961

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 OTTOBRE 1955 PER LE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI PARMA

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Parma rappresentata dal Presidente per la Sezione Proprietari Concedenti a Mezzadria dott. *Alessandro Bassani,* assistito dal Direttore ing. *Generoso Riccomini,*

e

la FEDERMEZZADRI PROVINCIALE rappresentata dai Segretari sigg. *Iaschi Arnaldo, Faccini Paride* e *Mangiavacca Olmes,* assistiti dal rag. *Luciano Dalla Tana,*

la C.I.S.L. TERRA, rappresentata dal Segretario della Federazione Mezzadri sig. *Zatti Antonio,* assistito dal geom. *Rondolini Domenico* e geom. *Giovanni Guatelli,*

la U.I.L. TERRA, rappresentata dal sig. *Alberti Leonildo* assistito dal sig. *Virgilio Zanichelli,* in conformità a quanto stabilito dall'accordo nazionale 24 novembre 1951, è stato concordato quanto segue:

Le Organizzazioni sindacali contraenti convengono che ogni vertenza individuale che dovesse sorgere tra concedenti e mezzadri deve essere sottoposta, prima che sia adito il Magistrato, al tentativo di conciliazione. A tale scopo dette vertenze saranno deferite ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle Organizzazioni cui appartengono le parti in vertenza.

Le Organizzazioni contraenti si dichiarano d'accordo sulla scrupolosa osservanza della chiusura della contabilità colonica entro il termine stabilito dal Capitolato colonico vigente nella provincia di Parma e cioè al 31 gennaio.

Qualora qualche azienda si renda inadempiente, la Associazione Agricoltori, dietro segnalazione specifica di una delle Organizzazioni sindacali stipulanti, intercederà direttamente presso l'azienda in causa perchè regolarizzi la sua posizione.

Ad interpretazione, integrazione e chiarimento del vigente Capitolato mezzadrile provinciale le parti concordano:

CASE COLONICHE

I cortili e le aie annessi alla casa rurale, devono essere messi in scolo in modo sufficiente ad impedire ogni ristagno d'acqua.

Lo scarico e l'allontanamento delle acque meteoriche e di rifiuto delle case deve essere fatto mediante grondaie e pluviali alle case e con appositi idonei condotti di scarico in muratura.

Granai e solai debbono essere pavimentati in modo che le spazzature e la polvere non penetrino nei sottostanti locali di abitazione.

I locali di abitazione sopra le stalle devono essere totalmente difesi da esalazioni.

Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra munita totalmente di vetri alla immissione del mezzadro sul podere e di scuretti con regolamentare chiusura.

Ogni casa deve essere munita di latrina che prenda aria e luce dall'esterno.

Le scale devono presentare ogni garanzia di sicurezza.

I tetti devono essere mantenuti in modo da evitare ogni stillicidio interno.

I camini dovranno essere muniti di regolare cappa.

Le inadempienze a quanto sopra saranno segnalate all'Associazione Agricoltori che si impegna di intervenire presso le aziende perchè sia provveduto ai lavori necessari nei limiti di tempo che concorderà con le aziende interessate. Nei casi più gravi potrà essere fatta denuncia alla Commissione paritetica.

IRRIGAZIONE

Gli impianti fissi di irrigazione (es. spesa perforazione del pozzo, linea elettrica, eventuali manufatti in muratura) sono a carico del concedente con relativi ammortamenti e spese: tutti gli impianti mobili e di consumo (es. motore, pompa, tubi irrigatori a pioggia, ecc.) sono acquistati dal concedente con ammortamento a carico comune.

Gli ammortamenti conferiscono a ciascuna delle parti una quota di comproprietà corrispondente e relativa alle quote di ammortamento versate.

Le spese di esercizio sono a metà.

In caso di vendita di acqua a terzi il mezzadro ha diritto a compenso per mano d'opera eventualmente prestata e a quella parte di ricavo corrispondente alla quota di ammortamento versata.

POLLAIO E PORCILE

La famiglia colonica potrà mantenere a sue spese e profitti senza obbligo alcuno un maiale ogni cinque persone adulte della famiglia o frazione di cinque e sei capi di polleria per ogni componente la famiglia colonica. Gli allevamenti di maiali e di polleria superiori a quelli sopra citati sono facoltativi e debbono essere concordati preventivamente con il concedente per l'indennizzo dei danni arrecati al podere.

SCROFE

Per ogni scrofa il concedente corrisponderà q.li 2,50 di granoturco per ogni covata e Kg. 15 per ogni lattonzolo che abbia compiuto il 20° giorno di età. Nel caso

in cui si verificasse una sola covata annua il concedente corrisponderà al mezzadro q.li 3 di granoturco.

CONTRIBUTO BONIFICA

Il contributo di bonifica graverà a carico del mezzadro nella misura del 12 per cento.

ACQUA POTABILE

In caso di mancanza di pozzo o cisterna previsti all'art. 12 del Capitolato Colonico Provinciale l'acqua necessaria sarà fornita a cura e spese del concedente. Qualora vi provvedesse il mezzadro, sarà pattuito un compenso.

Il presente accordo entra in vigore a partire dall'annata agraria 11 novembre 1955-10 novembre 1956.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione o non disposto da leggi vigenti resta in vigore in ogni sua clausola il vigente Capitolato Provinciale di Mezzadria.

Restano pure in vigore le condizioni di miglior favore in atto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1959 PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO E DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA DA EFFETTUARSI NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI PARMA IN BASE ALLA LEGGE 4 AGOSTO 1948 N. 1094

Addì 9 luglio 1959 presso l'Unione Provinciale Agricoltori di Parma,

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori, rappresenanta dal suo Presidente *Ceci* cav. uff. *Adamo,* dal sig. *Bassani* dottor *Alessandro,* Presidente della Sezione Provinciale Proprietari Concedenti a Mezzadria, assistiti dall'ingegnere *Generoso Riccomini,* Direttore dell'Unione

e

la Confederterra Provinciale, rappresentata dai Segretari sigg. *Martelli Decimo, Lindi Giorgio* e *Frigeri Angelo,*

il Sindacato Provinciale Mezzadri e Coltivatori Diretti, rappresentato dal sig. *Rastelli Francesco,* assistito dal geom. *Guatelli Giovanni,* Segretario della C.I.S.L. Provinciale,

la U.I.L. Terra Provinciale, rappresentata dal sig. *Zanichelli Virgilio* e dal sig. *Cotti Gino,*

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Direttore sig. *Orsi P.A. Guido,*

si è convenuto:

Al fine di aumentare la produttività e, nel contempo, di alleviare la disoccupazione branciantile agricola si è convenuto di facilitare l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1948, n. 1094, per quanto riguarda l'impiego del quattro per cento del prodotto lordo vendibile in miglioramenti fondiari.

A tal uopo si è concordato quanto segue:

1) L'importo del quattro per cento della produzione lorda vendibile dell'annata precedente che il concedente è tenuto ad investire in opere di miglioria viene calcolato a forfait ragguagliandolo al reddito dominicale complessivo del podere o azienda condotti a mezzadria.

I coefficienti moltiplicatori sono così stabiliti:

PIANURA

Zona « A » coefficiente 9 —

Zona « B » » 9,50

COLLINA

Zona « C » coefficiente 8,50

MONTAGNA

Zona « D » » 8 —

Pianura:

Zona « A »

Appartengono alla Zona « A » della pianura i seguenti Comuni:

Busseto Colorno Mezzani Polesine Roccabianca Sissa Sorbolo Torrile Zibello S. Secondo Soragna Trecasali Fidenza Noceto.

Zona « B »

Vi appartengono i seguenti Comuni:

Golese Parma S. Lazzaro S. Pancrazio Cortile S. Martino Vigatto Collecchio Montechiarugolo Fontevivo - Fontanellato.

Collina:

Zona « C »

Vi appartengono i Comuni di:

Felino Medesano Sala Baganza Traversetolo Fornovo Langhirano Lesignano Salsomaggiore - Varano Melegari.

Montagna:

Zona « D »

Vi appartengono i Comuni di:

Calestano - Albareto Neviano Arduini Pellegrino Terenzo Varsi - Bedonia Berceto Bore Borgotaro - Compiano - Bardi Corniglio Monchio - Palanzano Solignano - Tizzano Tornolo e Valmozzola.

Per le proprietà site nelle Zone « A » e « B » della PIANURA e fino alla estensione di biolche 40, il coefficiente moltiplicatore sarà ridotto del 50%. Per quelle da biolche 41 a biolche 70 il coefficiente moltiplicatore sarà ridotto del 25%.

Per le proprietà della COLLINA Zona « C » estese fino a biolche 60 il coefficiente moltiplicatore sarà ridotto del 50%. Per quelle da biolche 61 a biolche 120 il coefficiente sarà ridotto del 25 %.

Per la proprietà di MONTAGNA Zona « D » estese fino a biolche 100 il coefficiente moltiplicatore sarà ridotto del 50%. Per quelle da biolche 101 a biolche 160 il coefficiente moltiplicatore sarà ridotto del 25%.

Per le proprietà site nella Zona « C » compresa nei territori ammessi ai benefici della legge 25 luglio 1952, n. 991 (zone depresse) si applicherà il coefficiente moltiplicatore 8 (otto) fissato per la MONTAGNA, usando lo stesso procedimento discriminatorio sopra riportato per la zona montana.

2) Le opere di miglioria nelle quali dovrà essere impiegata la somma risultante dall'applicazione di quanto previsto al punto precedente sono elencate a titolo indicativo qui di seguito:

a) costruzione e riattamento dei fabbricati rurali;

b) costruzione e riattamento delle concimaie;

c) impianto e relativa sistemazione dei filari di viti, vigneti e di piantagioni in genere;

d) costruzione strade poderali, interpoderali e aziendali;

e) sistemazione del terreno e governo delle acque (sistemazione carraie e capezzagne, spianamenti, livellamenti, scoli, fognature e drenaggi);

f) impianti meccanici, elettrici e termici;

g) impianti di stalla;

h) costruzione abbeveratoi;

i) dissodamento di terreni;

l) bonifiche idrauliche e canalizzazione a scolo naturale;

m) recinzione dei poderi;

n) rimboschimenti;

o) pozzi ed impianti di irrigazione;

q) imbrigliamento di frane.

q) imbrigliamento di frane.

3) Qualora le opere vengano effettuate con il contributo dello Stato o di Enti pubblici sarà riconosciuta la quota che grava esclusivamente la proprietà, esclusi cioè i contributi eventualmente concessi per l'esecuzione dei lavori.

4) Gli importi relativi agli investimenti che in un determinato anno abbiano ecceduto la quota obbligatoria di cui al punto 1) sono da computarsi nella quota da investirsi negli anni successivi.

5) Per l'esecuzione degli anzidetti miglioramenti il concedente può avvalersi dell'opera della famiglia mezzadrile, quando nella zona non vi sia disoccupazione di braccianti agricoli, entro i limiti della sua capacità lavorativa e purchè non ne derivi pregiudizio alla normale e tempestiva coltivazione del podere.

Le prestazioni di lavoro da parte della famiglia mezzadrile sono retribuite adottando le tariffe dei braccianti fissi previste dal Contratto Collettivo di Lavoro.

6) Per l'esecuzione dei lavori di miglioria i concedenti disporranno del periodo che va dal 1° agosto al 16 aprile dell'anno successivo.

L'Unione Agricoltori assume tuttavia impegno di svolgere opera affinchè l'esecuzione dei lavori in parola venga, per quanto possibile, concentrata nella stagione invernale.

7) Per l'applicazione del presente accordo vengono costituite una Commissione Provinciale e una Commissione per ciascun Comune.

La Commissione Provinciale sarà composta da due rappresentanti della Confederterra, uno della Liberterra, uno della UIL Terra ed uno della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, da una parte, e da cinque rappresentanti della Unione Provinciale Agricoltori dall'altra.

La Commissione sarà presieduta dal Capo dell'Ispettorato Agrario Provinciale.

Le Commissioni Comunali saranno costituite pariteticamente cioè con egual numero di rappresentanti delle organizzazioni mezzadrili e di quella dei concedenti a mezzadria.

Esse provvederanno a nominare, a maggioranza assoluta, il loro Presidente scegliendolo al di fuori dei componenti.

In caso di disaccordo la nomina spetterà alla Commissione Provinciale che vi provvederà tempestivamente.

8) Per quanto non è previsto nel presente accordo valgono le disposizioni di legge.

Qualora intervenza la stipulazione di un Capitolato Nazionale Mezzadrile o l'emanazione di leggi che modifichino quelle vigenti, le Organizzazioni contraenti sono impegnate a concordare le varianti conseguenti.

9) Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di stipulazione e si considererà tacitamente rinnovato di anno in anno, ove non venga disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con R.R.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1008

Norme sul trattamento economico e normativo dei presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, della provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 27 marzo 1957, relativo ai presidenti delle cooperative di produzione e lavoro esercenti l'industria edilizia e bracciantile, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative - Settore Produzione e Lavoro - e la Camera Confederale del Lavoro - F.I.L.L.E.A. -, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - F.I.L.C.A. -, l'Unione Italiana Lavoratori - F.E.N.E.A. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Reggio Emilia, in data 25 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 27 marzo 1957, relativo ai presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, della provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 24 — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 27 MARZO 1957, PER I PRESIDENTI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, ESERCENTI L'INDUSTRIA EDILIZIA E BRACCIANTILE, DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Addì, 27 marzo 1957 in Reggio Emilia,

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE della provincia di Reggio Emilia Settore Produzione e Lavoro, rappresentata dal suo presidente sig. *Aldo Magnani*, dal rag. *Osvaldo Salvarani;* per il settore di produzione e lavoro il sig. *Umberto Canovi*, responsabile del settore, assistiti dal rag. *Vasco Rocchi* e ragionier *Lidio Fornaciari;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal sig. *Paterlini Avvenire;*

la C.I.S.L. (F.I.L.C.A.), rappresentata dal signor *Iori Ermanno;*

la U.I.L. (F.E.N.E.A.), rappresentata dal sig. *Pietro Montanari;*

viene stipulato il seguente accordo sindacale che regola il rapporto agli effetti della retribuzione ed accessori dei Presidenti delle Cooperative di Produzione e Lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile della provincia di Reggio Emilia.

Art. 1.

NATURA DEL RAPPORTO

Non vi può essere rapporto di lavoro subordinato tra amministratori e società e pertanto il presente accordo ai fini retributivi ha validità per il periodo in cui il presidente rimane in carica.

Art. 2.

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

Al presidente verrà corrisposto oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in dipendenza della carica, una retribuzione mensile costituita da una quota fissa e una quota variabile.

Dette quote vengono stabilite nelle seguenti misure:

1) attività lavorativa dai 15 ai 30 milioni di lavori eseguiti nell'esercizio sociale L. 34.700. Quota variabile ragguagliata all'importo della contingenza spettante agli impiegati di 3ª cat. *B* dell'industria;

2) attività lavorativa dai 30 ai 50 milioni di lavori eseguiti nell'esercizio sociale L. 40.000; quota variabile ragguagliata all'importo della contingenza spettante agli impiegati di 3ª cat. *B* dell'industria;

3) attività lavorativa dai 50 ai 100 milioni di lavori eseguiti nell'esercizio sociale L. 46.000; quota variabile ragguagliata all'importo della contingenza spettante agli impiegati di 3ª cat. *A* dell'industria;

4) attività lavorativa dai 100 ai 150 milioni di lavori eseguiti nell'esercizio sociale L. 52.800; quota variabile ragguagliata all'importo della contingenza spettante agli impiegati di 2ª cat. dell'industria;

5) attività lavorativa oltre i 150 milioni di lavori eseguiti nell'esercizio sociale L. 58.100; quota variabile ragguagliata all'importo della contingenza spettante agli impiegati di 2ª cat. dell'industria.

L'importo dei lavori eseguiti nell'esercizio sociale si determina facendo la media degli ultimi tre esercizi.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE PER MANCATA LIMITAZIONE DI ORARIO

Stante le particolari mansioni del Presidente, che non rendono possibile la determinazione dell'orario di lavoro, allo stesso, viene riconosciuto il diritto di una speciale indennità nella misura del 10 % della retribuzione di cui all'art. 2.

Art. 4.

LAVORO NEI GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Le eventuali prestazioni di lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanali si intendono compensate con la indennità riferita all'art. 3.

Art. 5.

FERIE

Il presidente ha diritto per ogni anno di carica, ad un riposo feriale integralmente retribuito.

I periodi di riposo sono:

15 giorni lavorativi in caso di anzianità di carica fino a due anni;

20 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 2 fino a 10 anni.

24 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 10 fino a 15 anni;

28 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 15 anni.

Le ferie dovranno essere godute dal Presidente nel periodo invernale o nel periodo di minima attività della Cooperativa.

Art. 6.

CONGEDO MATRIMONIALE

Al Presidente che contragga matrimonio sarà concesso un permesso di 15 giorni successivi di calendario con decorrenza della retribuzione percepita nel normale periodo di lavoro.

Art. 7.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Nella decorrenza delle feste natalizie al Presidente spetta una mensilità di importo uguale all'ultima percepita.

Art. 8.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore salvo casi di giustificato impedimento ed entro 3 giorni la cooperativa dovrà ricevere il certificato medico.

Nel caso di malattia o infortunio verrà accordato al Presidente il seguente trattamento: corresponsione dell'intera retribuzione di cui all'art. 2 e 3 del presente accordo per i primi due mesi: per il 3 e il 4, 5 e 6 mese il 50 % della retribuzione.

Art. 9.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Nel caso non ricorra l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso la I.N.A.I.L. la Cooperativa provvederà alla stipulazione di una apposita polizza assicurativa.

Art. 10.

ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

Agli effetti delle Assicurazioni sociali obbligatorie e dell'assicurazione contro le malattie, al Presidente è riservato il trattamento contributivo previsto dalla legge in vigore analogo a quello stabilito per la categoria dei lavoratori impiegati.

Art. 11.

INDENNITÀ PER CESSAZIONE DI CARICA

Quando il Presidente decade dalla carica ha diritto alla corresponsione di una indennità per cessazione di carica pari all'importo della retribuzione di cui all'art. 2 e 3 per ogni anno in cui ha ricoperto la carica di Presidente.

Resta inteso che il periodo antecedente alla entrata in vigore del presente accordo il Presidente della Cooperativa conserva il diritto alla liquidazione dell'indennità di licenziamento nel modo seguente:

a) se ha prestato attività in cooperativa come semplice operaio riceverà fino all'assunzione della carica di Presidente l'indennità di licenziamento nel modo e con le modalità previste dall'apposito accordo per tutti i soci delle cooperative;

b) se prestava attività in cooperativa già come Presidente la liquidazione dell'indennità di carica fino all'entrata in vigore del presente accordo avverrà nella forma conseguente al trattamento retributivo come godeva;

c) qualora il Presidente cessi dalla carica per dimissioni con recesso da socio, la indennità di cessazione di carica gli verrà liquidata in ragione del 50 per cento;

d) se invece il Presidente dopo la decadenza della carica continua a prestare la sua attività in cooperativa, al momento della maturazione della liquidazione questa verrà computata:

sulla base dell'indennità di carica a norma del presente accordo per il periodo in cui egli era Presidente, sulla base dell'indennità relativa al nuovo inquadramento che gli verrà assegnato nell'ambito della cooperativa stessa, per il periodo successivo.

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore praticate al Presidente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 13.

MINIMI DI APPLICABILITÀ

Dal presente accordo sono esclusi quei Presidenti di cooperativa che svolgono meno di 15 milioni di lavori nell'esercizio sociale. Per essi verrà provveduto caso per caso.

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1957. Esso si riterrà tacitamente rinnovato, anno per anno, qualora una delle due parti non la disdica almeno un mese prima con lettera raccomandata con R. R.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1009.**

Norme sulla parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici dipendenti dalle imprese industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, e relative tabelle, sulla parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici;

Visto l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, e relative tabelle, per l'applicazione all'indennità di contingenza del predetto accordo interconfederale di pari data:

ambedue stipulati tra la Confederazione Generale della Industria Italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro, ed, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, nonchè, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 183 in data 14 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, relativo alla parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici;

l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, relativo all'applicazione all'indennità di contingenza del predetto accordo di pari data;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 19(

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 24. — VILLA

ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960 PER LA PARITÀ DI RETRIBUZIONE TRA LAVORATORI E LAVORATRICI

Addì 16 luglio 1960, in Milano,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali ing. *Emilio Zacchi,* assistiti dal Vice Segretario generale, avv. *Rosario Toscani,* dall'avvocato *Francesco Lariccia,* dal prof. *Isidoro Franco Mariani,* dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.: dott. *Aldo Baro,* avv. *Renzo Boccardi,* professor *Eugenio Capra,* dott. *Vincenzo Ciminelli,* dottore *Francesco Cimino,* dott. *Sandro Dall'Aglio,* avvocato *Giuseppe D'Avossa,* dott. *Gabriele Ferrini,* avvocato *Alberto Francioli, Alfredo Ghezzi,* dott. *Franco Leidi,* avv. *Giovanni Mascini,* avv. *Domenico Melocchi,* dott. *Giorgio Miceli,* dott. *Rino Nosadini,* avv. *Umberto Ramaccini, Elia Saraceni,* dott. *Felice Sciomachen,* dott. *Gino Sferza,* dott. *Dino Stefani,* dott. *Pio Tagliabue,* dott. *Ezio Vitale,* dott. *Giannetto Vivarelli,* comm. *Ottorino Zecchi;*

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dal suo presidente prof. *Silvio Golzio,* assistito dal Direttore generale avv. *Alberto Boyer* e dal dott. *Giuseppe Marchesano,* con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: dott. *Fausto Alcaro,* avv. *Franco Barbesino,* dott. *Raimondo Bariletti,* prof. *Franco Guidotti,* dott. *Giuseppe Leoni,* prof. *Cesare Vannutelli*

e

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari confederali on.li *Luciano Romagnoli* e *Vittorio Foa,* dal Vice Segretario sig. *Sandro Stimilli,* assistiti dalla sig.ra *Ines Pisoni Cerlesi* e dal dott. *Eugenio Giambarba,* e con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: on. *Luciano Lama,* Segretario generale della Fiom, ing. *Angelo Di Gioia,* Segretario generale della Filcp, *Lina Fibbi,* Segretaria generale della Fiot, *Mario Caccia,* Segretario nazionale della Fiot, *Carlo Polliotti* Segretario nazionale della Fila;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario confederale dott. *Paolo Cavezzali,* assistito dalla dott.ssa *Sandra Codazzi* e dal dott. *Domenico Valcavi,* con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: *Franco Volonté,* Segretario generale della Fim-Cisl, cav. uff. *Amleto Barni,* Segretario generale della Federtessili; *Giuseppe Reggio,* Segretario generale della Federchimici; *Silvio Ascari,* Segretario generale della Fuila;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario nazionale *Raffaele Vanni* e dal Vice Segretario nazionale per la Delegazione Alta Italia *Giuseppe Raffo,* assistiti dal sig. *Sergio Cesare* e dal prof. *Giovanni Cimini,* con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: *Bruno Corti,* Segretario nazionale della Uilm, *Franco Novaretti,* Segretario generale nazionale della Uilt, *Lino Ravecca,* Segretario generale nazionale della Uilc.

Addì 16 luglio 1960, in Milano,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali ing. *Emilio Zacchi,* assistiti dal Vice Segretario generale, avv. *Rosario Toscani,* dall'avvocato *Francesco Lariccia,* dal prof. *Isidoro Franco Mariani,* dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.: dott. *Aldo Baro,* avv. *Renzo Boccardi,* professor *Eugenio Capra,* dott. *Vincenzo Ciminelli,* dottore *Francesco Cimino,* dott. *Sandro Dall'Aglio,* avvocato *Giuseppe D'Avossa,* dott. *Gabriele Ferrini,* avvocato *Alberto Francioli, Alfredo Ghezzi,* dott. *Franco Leidi,* avv. *Giovanni Mascini,* avv. *Domenico Melocchi,* dott. *Giorgio Miceli,* dott. *Rino Nosadini,* avv. *Umberto Ramaccini, Elia Saraceni,* dott. *Felice Sciomachen,* dott. *Gino Sferza,* dott. *Dino Stefani,* dott. *Pio Tagliabue,* dott. *Ezio Vitale,* dott. *Giannetto Vivarelli,* comm. *Ottorino Zecchi;*

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dal suo presidente prof. *Silvio Golzio,* assistito dal Direttore generale avv. *Alberto Boyer* e dal dott. *Giuseppe Marchesano,* con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: dott. *Fausto Alcaro,* avv. *Franco Barbesino,* dott. *Raimondo Bariletti,* prof. *Franco Guidotti,* dott. *Giuseppe Leoni,* prof. *Cesare Vannutelli*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario generale prof. *Giuseppe Landi,* e dai Segretari confederali *Francesco Bloise* e *Verledo Guidi.*

Addì 16 luglio 1960, in Milano,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali ing. *Emilio Zacchi,* assistiti dal Vice Segretario generale, avv. *Rosario Toscani,* dall'avvocato *Francesco Lariccia,* dal prof. *Isidoro Franco Mariani,* dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.: dott. *Aldo Baro,* avv. *Renzo Boccardi,* professor *Eugenio Capra,* dott. *Vincenzo Ciminelli,* dottore *Francesco Cimino,* dott. *Sandro Dall'Aglio,* avvocato *Giuseppe D'Avossa,* dott. *Gabriele Ferrini,* avvocato *Alberto Francioli, Alfredo Ghezzi,* dott. *Franco Leidi,* avv. *Giovanni Mascini,* avv. *Domenico Melocchi,* dott. *Giorgio Miceli,* dott. *Rino Nosadini,* avv. *Umberto Ramaccini, Elia Saraceni,* dott. *Felice Sciomachen,* dott. *Gino Sferza,* dott. *Dino Stefani,* dott. *Pio Tagliabue,* dott. *Ezio Vitale,* dott. *Giannetto Vivarelli,* comm. *Ottorino Zecchi;*

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dal suo presidente prof. *Silvio Golzio,* assistito dal Direttore generale avv. *Alberto Boyer* e dal dott. *Giuseppe Marchesano,* con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: dott. *Fausto Alcaro,* avv. *Franco Barbesino,* dott. *Raimondo Bariletti,* prof. *Franco Guidotti,* dott. *Giuseppe Leoni,* prof. *Cesare Vannutelli*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI (C.I.S.A.L.), rappresentata dal Segretario generale dott. *Ubaldo Salvati,* dai Vice Segretari Generali dott. *Gioacchino Dello Russo* e dott. *Giuseppe De Lorenzo,* assistiti dai sigg.: *Sante Luigi Zaccaria, Franco Picone, Augusto La Rotonda* e da una delegazione composta dai sigg.: *Amilcare Vaccani* per la Failm, *Alessio Calza* per la Faile e *Mario Catena* per la Failcs.

A conclusione delle trattative condotte in ordine al problema della parità di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici;

in relazione all'art. 37 della Costituzione, alla Convenzione n. 100 dell'Oil e all'art. 119 del Trattato istitutivo della Cee;

al fine di attuare una classificazione unica del personale, non fondata sulle differenziazioni per sesso;

le parti addivengono al presente accordo:

Art. 1.

CATEGORIE E RAPPORTI RETRIBUTIVI

Gli operai, gli appartenenti alle categorie speciali e gli impiegati saranno classificati nelle seguenti categorie, con i rapporti retributivi rispettivamente indicati a fianco:

Operai

(Paga minima oraria):

1ª categoria	140,9
2ª »	126,5
3ª »	119,8
4ª »	117,4
5ª »	114,6
6ª »	112,4
7ª »	109,0
8ª »	100,0

Categorie speciali

(Paga minima mensile; 100 = paga minima oraria dell'operaio di 8ª categoria moltiplicata per 208):

1ª categoria	196,6
2ª »	183,1
3ª »	149,4
4ª »	137,5

Impiegati

(Stipendio minimo mensile; 100 = paga minima oraria dell'operaio di 8ª categoria moltiplicata per 208):

1ª categoria	269,0
2ª »	202,7
3ª »	150,9
4ª »	139,3
5ª »	127,9
6ª »	119,1

Art. 2.

DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI

Per la 4ª, 5ª, 7ª e 8ª delle categorie operaie, per la 2ª e 4ª delle categorie speciali, nonchè per la 4ª e 6ª delle categorie impiegatizie, le competenti organizzazioni di settore provvederanno alla formulazione delle definizioni ed alla elencazione delle mansioni comprese nelle categorie stesse, effettuando tale elencazione in modo tassativo o con indicazioni esemplificative le più ampie possibili.

Le mansioni finora classificate, a norma degli attuali contratti, nelle tre categorie femminili degli operai vanno riclassificate come segue: le mansioni della ex 1ª categoria femminile nella 4ª, quando abbiano caratteristiche che le rendano assimilabili alle mansioni promiscue comprese nella 2ª categoria e, negli altri casi, nella 5ª categoria; le mansioni della ex 2ª categoria femminile nella 7ª categoria; le mansioni della ex 3ª categoria femminile nella 8ª categoria.

Nella 2ª e 4ª categoria speciale vanno classificate le mansioni esplicate dal personale femminile attualmente appartenente rispettivamente alla 1ª ed alla 2ª delle categorie speciali.

Nella 4ª e 6ª categoria degli impiegati vanno classificate le mansioni esplicate dal personale femminile attualmente appartenente rispettivamente alle categorie 3ª A e 3ª B.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE RELATIVE ALL'ART. 2.

Le nuove classificazioni non dovranno comportare alcun mutamento all'assetto risultante dai contratti in vigore per il personale maschile; pertanto le categorie 1ª, 2ª, 3ª e 6ª degli operai ed i relativi rapporti retributivi corrisponderanno a quelli risultanti dai vi-

genti contratti di settore, o dagli accordi interconfederali, rispettivamente per gli operai specializzati, qualificati, per i manovali specializzati e per i manovali comuni; la 1ª e 3ª delle categorie speciali ed i relativi rapporti retributivi corrisponderanno a quelli risultanti dai vigenti contratti di settore, o dagli accordi interconfederali, per la 1ª e 2ª delle categorie speciali; le categorie 1ª, 2ª, 3ª e 5ª degli impiegati ed i relativi rapporti retributivi corrisponderanno a quelli risultanti dai vigenti contratti di settore, o dagli accordi interconfederali, per le categorie 1ª, 2ª, 3ª A e 3ª B degli impiegati.

I livelli retributivi delle altre categorie nelle varie zone salariali verranno determinati in modo tale da riprodurre proporzionalmente le scale di rapporti fissate nell'art. 1 del presente accordo.

Art. 3.

LAVORO PROMISCUO E NOTTURNO SOSTITUTIVO

Per il personale femminile addetto a mansioni che saranno riconosciute promiscue dalle competenti organizzazioni di settore e che saranno classificate nella 1ª, 2ª, 3ª e 6ª delle categorie operaie, nella 1ª e 3ª delle categorie speciali e nella 2ª, 3ª e 5ª categoria degli impiegati, le parti convengono per ragioni derivanti da un complesso di fattori di varia natura, di attribuire un minimo di paga pari al 92,80% di quello che sarà stabilito nei contratti collettivi per le categorie suindicate. La stessa percentuale sarà applicata anche all'indennità di contingenza.

Per le mansioni delle categorie suaccennate, che dalle competenti organizzazioni di settore saranno riconosciute caratteristiche del personale maschile, non si applica la percentuale di cui sopra.

Si intende per lavoro promiscuo il lavoro di contenuto identico svolto di fatto normalmente in modo promiscuo da donne e da uomini in consistente aliquota.

Al personale addetto a turni notturni in mansioni che risulteranno classificate nelle categorie operaie 4ª, 5ª, 7ª e 8ª e nelle categorie speciali 2ª e 4ª sarà corrisposta un'addizionale, da determinarsi dalle organizzazioni di settore, sulle paghe minime contrattuali che saranno attribuite alle predette categorie.

Art. 4.

MINORI

I minimi di paga delle lavoratrici di età minorile appartenenti alle categorie operaie, speciali ed impiegatizie, verranno determinati applicando gli stessi aumenti in cifra derivanti dal presente accordo per le lavoratrici adulte della medesima categoria, in modo tale da non superare in ogni caso nè i livelli assoluti dei minimi di paga previsti sinora per i giovani di uguale età e delle corrispondenti categorie, nè i seguenti rapporti rispetto al minimo di paga del lavoratore adulto della stessa categoria (fatto uguale a 100):

Operai:

18-20 anni	86
16-18 »	82
inf. 16 »	73

Categorie speciali:

20-21 anni	96
19-20 »	86
18-19 »	81

Impiegati:

20-21 anni	97
19-20 »	91
18-19 »	81
17-18 »	74
16-17 »	71
inf. 16 »	61

Gli stessi criteri saranno adottati per l'indennità di contingenza.

Le organizzazioni di settore si incontreranno al fine di dare un più razionale assetto alle paghe dei minori.

Art. 5.

NUOVI VALORI DEI PUNTI DI INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Le tabelle dell'indennità di contingenza attualmente in vigore e quella del valore del punto di variazione della stessa indennità, di cui all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, verranno ricalcolate secondo i coefficienti previsti nella tabella allegata al presente accordo.

Art. 6.

ACCORDI PARTICOLARI DI SETTORE

Per i settori che non seguono la classificazione o la scala dei rapporti retributivi previsti dagli accordi interconfederali le organizzazioni competenti si incontreranno, con l'assistenza delle rispettive confederazioni, per determinare gli adattamenti necessari all'applicazione del presente accordo. Restano fermi gli accordi già stipulati per la soluzione della questione della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, integrando tali stipulazioni in conformità del presente accordo, per gli aspetti del problema non ancora regolati.

Analoga procedura sarà seguita per l'indennità di contingenza per quei settori che applicano tabelle diverse, in tutto o in parte, da quelle confederali.

Art. 7.

DECORRENZA DEGLI AUMENTI

Gli aumenti dei minimi di paga o di stipendio derivanti dal presente accordo al personale appartenent alle categorie operaie, speciali ed impiegatizie avran no la seguente decorrenza:

una quota pari al 3 per cento del minimo di pag previsto dai contratti di settore in vigore per le cate gorie nelle quali il personale femminile è attualment classificato a partire dal periodo di paga in corso all data di stipulazione del presente accordo;

l'eventuale differenza fra la quota su indicata e il 50 per cento dell'aumento totale derivante dal pre sente accordo a partire dal periodo di paga in cors alla data di stipulazione dell'accordo di settore;

il residuo 50 per cento dell'aumento totale deri vante dal presente accordo dopo 18 mesi dalla data d entrata in vigore del presente accordo.

Le Confederazioni stipulanti si adopereranno per ot tenere che le trattative di settore siano svolte e con cluse entro il 30 giugno 1961.

Art. 8.

COORDINAMENTO, CON LE SITUAZIONI DI FATTO

Gli aumenti che deriveranno dagli accordi di settore stipulati in attuazione del presente accordo assorbono, fino a concorrenza del loro importo, le maggiori retribuzioni che comunque abbiano determinato un avvicinamento dei salari femminili a quelli maschili.

Si intendono esclusi dall'assorbimento gli aumenti collettivi, corrisposti in eguale misura al personale maschile ed a quello femminile o in misura inferiore a quest'ultimo, nonchè gli aumenti di merito individuali.

Nei casi dubbi, ove la controversia relativa non venga risolta in sede aziendale o di settore, entro sei mesi dalla stipulazione degli accordi di settore, l'assorbimento verrà effettuato nella misura del 45 per cento della differenza tra il precedente ed il nuovo minimo contrattuale.

Nessun aumento verrà apportato nei casi in cui sia stata già raggiunta la parità tra le retribuzioni delle lavoratrici e quelle dei lavoratori delle corrispondenti categorie.

ALLEGATO N. 1

CHIARIMENTO A VERBALE SUGLI ARTT. 1 E 2

Ai fini degli adempimenti conseguenti gli artt. 1 e 2 dell'accordo, la nuova classificazione delle mansioni rispetto a quella precedente ed i coefficienti retributivi rispetto a quelli, cui si fa riferimento negli accordi interconfederali 8 dicembre 1950, 21 marzo 1951, 12 giugno 1954 presentano le corrispondenze seguenti:

Classificazione precedente	Coefficenti precedenti (man. com. = 100)	Nuova classificazione	Nuovi coefficenti (man. com. = 100)	Nuovi coefficenti (8ª cat. = 100)
Operai				
Operaio specializzato	125,4	1ª categor.	125,4	140,9
Operaio qualificato	112,6	2ª »	112,6	126,5
Manovale specializz.	106,6	3ª »	106,6	119,8
1ª cat. femminile	95 –	4ª »	104,5	117,4
		5ª »	102 –	114,6
Manovale comune	100 –	6ª »	100 –	112,4
2ª cat. femminile	90 –	7ª »	97 –	109 –
3ª cat. femminile	84 –	8ª »	89 –	100 –
Categorie speciali				
Uomini di 1ª cat..	175 –	1ª »	175 –	196,6
Donne di 1ª cat..	150,5	2ª »	163 –	183,1
Uomini di 2ª cat..	133 –	3ª »	133 –	149,4
Donne di 2ª cat..	114,4	4ª »	122,4	137,5
Impiegati				
Imp.ti di 1ª cat.	239,4	1ª »	239,4	269 –
Imp.ti di 2ª cat.	180,4	2ª »	180,4	202,7
Imp.ti di 3ª cat. *A*.	134,3	3ª »	134,3	150,9
Imp.te di 3ª cat. *A*.	115,5	4ª »	124 –	139,3
Imp.ti di 3ª cat. *B*.	113,8	5ª »	113,8	127,9
Imp.te di 3ª cat. *B*.	97,9	6ª »	106 –	119,1

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLE INDENNITA' DI CONTINGENZA

Categorie Gruppi di età	Coefficenti (8ª cat. op. = 100)
A) OPERAI	
1ª *categoria*:	
+ 20 anni	140,9
18-20 anni	136,9
16-18 anni	121,2
2ª *categoria*:	
+ 20 anni	126,5
18-20 anni	122,8
16-18 anni	107,8
— 16 anni	89,1
3ª *categoria*:	
+ 20 anni	119,8
18-20 anni	111,8
16-18 anni	88,2
— 16 anni	69,4
4ª *categoria*:	
+ 20 anni	117,4
18-20 anni	99,9
16-18 anni	94,6
— 16 anni	84,8
5ª *categoria*:	
+ 20 anni	114,6
18-20 anni	97,2
16-18 anni	91,9
— 16 anni	82,1
6ª *categoria*:	
+ 20 anni	112,4
18-20 anni	104,9
16-18 anni	82,9
— 16 anni	57,6
7ª *categoria*:	
+ 20 anni	109
18-20 anni	92,5
16-18 anni	82,7
— 16 anni	69,4
8ª *categoria*:	
+ 20 anni	100
18-20 anni	85
16-18 anni	76,3
— 16 anni	57,6
B) IMPIEGATI	
1ª *categoria*:	
+ 21 anni	269 -

Categorie Gruppi di età	Coefficenti (8ª cat. op. = 100)
2ª categoria:	
+ 21 anni	202,7
— 21 anni	175,8
3ª categoria:	
+ 21 anni	150,9
20-21 anni	144,9
19-20 anni	139,2
18-19 anni	127,8
17-18 anni	110,1
16-17 anni	102
— 16 anni	84,1
4ª categoria:	
+ 21 anni	139,3
20-21 anni	131,8
19-20 anni	119,4
18-19 anni	111
17-18 anni	102,5
16-17 anni	95,8
— 16 anni	84,1
5ª categoria:	
+ 21 anni	127,9
20-21 anni	122,1
19-20 anni	118,5
18-19 anni	111
17-18 anni	93,8
16-17 anni	88,3
— 16 anni	70,3
6ª categoria:	
+ 21 anni	119,1
20-21 anni	114,1
19-20 anni	107,5
18-19 anni	95,7
17-18 anni	88
16-17 anni	83,9
— 16 anni	70,3

C) CATEGORIE SPECIALI

Categorie Gruppi di età	Coefficenti (8ª cat. op. = 100)
1ª categoria:	
+ 21 anni	196,6
— 21 anni	173,8
2ª categoria:	
+ 21 anni	183,1
— 21 anni	160,4
3ª categoria:	
+ 21 anni	149,4
20-21 anni	141,6
19-20 anni	137,9
18-19 anni	127,6
4ª categoria:	
+ 21 anni	137,5
20-21 anni	130,7
19-20 anni	117,5
18-19 anni	109,9

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960 PER L'APPLICAZIONE ALLA INDENNITA DI CONTINGENZA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960

Addì 16 luglio 1960, in Milano,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali ing. *Emilio Zacchi,* assistiti dal Vice Segretario generale, avv. *Rosario Toscani,* dall'avvocato *Francesco Lariccia,* dal prof. *Isidoro Franco Mariani,* dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.: dott. *Aldo Baro,* avv. *Renzo Boccardi,* professor *Eugenio Capra,* dott. *Vincenzo Ciminelli,* dottore *Francesco Cimino,* dott. *Sandro Dall'Aglio,* avvocato *Giuseppe D'Avossa,* dott. *Gabriele Ferrini,* avvocato *Alberto Francioli, Alfredo Ghezzi,* dott. *Franco Leidi,* avv. *Giovanni Mascini,* avv. *Domenico Melocchi,* dott. *Giorgio Miceli,* dott. *Rino Nosadini,* avv. *Umberto Ramaccini, Elia Saraceni,* dott. *Felice Sciomachen,* dott. *Gino Sferza,* dott. *Dino Stefani,* dott. *Pio Tagliabue,* dott. *Ezio Vitale,* dott. *Giannetto Vivarelli,* comm. *Ottorino Zecchi;*

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dal suo presidente prof. *Silvio Golzio,* assistito dal Direttore generale avv. *Alberto Boyer* e dal dott. *Giuseppe Marchesano,* con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: dott. *Fausto Alcaro,* avv. *Franco Barbesino,* dott. *Raimondo Bariletti,* prof. *Franco Guidotti,* dott. *Giuseppe Leoni,* prof. *Cesare Vannutelli*

e

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari confederali on.li *Luciano Romagnoli* e *Vittorio Foa,* dal Vice Segretario sig. *Sandro Stimilli,* assistiti dalla sig.ra *Ines Pisoni Cerlesi* e dal dott. *Eugenio Giambarba,* e con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: on. *Luciano Lama,* Segretario generale della Fiom, ing. *Angelo Di Gioia,* Segretario generale della Filcp, *Lina Fibbi,* Segretaria generale della Fiot, *Mario Caccia* Segretario nazionale della Fiot, *Carlo Polliotti* Segretario nazionale della Fila;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario confederale dott. *Paolo Cavezzali,* assistito dalla dott.ssa *Sandra Codazzi* e dal dott *Domenico Valcavi,* con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: *Franco Volonté,* Segretario generale della Fim-Cisl, cav. uff. *Amleto Barni,* Segretario generale della Federtessili; *Giuseppe Reggio,* Segretario generale della Federchimici; *Silvio Ascari,* Segretario generale della Fuila;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario nazionale *Raffaele Vanni* e dal Vice Segretario nazionale per la Delegazione Alta Italia *Giuseppe Raffo,* assistiti dal sig. *Sergio Cesare* e dal prof. *Giovanni Cimini,* con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: *Bruno Corti,* Segretario nazionale della Uilm, *Franco Novaretti,* Segretario generale nazionale della Uilt, *Lino Ravecca,* Segretario generale nazionale della Uilc.

Addì 16 luglio 1960, in Milano,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali ing. *Emilio Zacchi,* assistiti dal Vice Segretario generale, avv. *Rosario Toscani,* dall'avvocato *Francesco Lariccia,* dal prof. *Isidoro Franco Mariani,* dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.: dott. *Aldo Baro,* avv. *Renzo Boccardi,* professor *Eugenio Capra,* dott. *Vincenzo Ciminelli,* dottore *Francesco Cimino,* dott. *Sandro Dall'Aglio,* avvocato *Giuseppe D'Avossa,* dott. *Gabriele Ferrini,* avvocato *Alberto Francioli, Alfredo Ghezzi,* dott. *Franco Leidi,* avv. *Giovanni Mascini,* avv. *Domenico Melocchi,* dott. *Giorgio Miceli,* dott. *Rino Nosadini,* avv. *Umberto Ramaccini, Elia Saraceni,* dott. *Felice Sciomachen,* dott. *Gino Sferza,* dott. *Dino Stefani,* dott. *Pio Tagliabue,* dott. *Ezio Vitale,* dott. *Giannetto Vivarelli,* comm. *Ottorino Zecchi;*

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dal suo presidente prof. *Silvio Golzio,* assistito dal Direttore generale avv. *Alberto Boyer* e dal dott. *Giuseppe Marchesano,* con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: dott. *Fausto Alcaro,* avv. *Franco Barbesino,* dott. *Raimondo Bariletti,* prof. *Franco Guidotti,* dott. *Giuseppe Leoni,* prof. *Cesare Vannutelli*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario generale prof. *Giuseppe Landi,* e dai Segretari confederali *Francesco Bloise* e *Verledo Guidi.*

Addì 16 luglio 1960, in Milano,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali ing. *Emilio Zacchi*, assistiti dal Vice Segretario generale, avv. *Rosario Toscani*, dall'avvocato *Francesco Lariccia*, dal prof. *Isidoro Franco Mariani*, dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.: dott. *Aldo Baro*, avv. *Renzo Boccardi*, professor *Eugenio Capra*, dott. *Vincenzo Ciminelli*, dottore *Francesco Cimino*, dott. *Sandro Dall'Aglio*, avvocato *Giuseppe D'Avossa*, dott. *Gabriele Ferrini*, avvocato *Alberto Francioli*, *Alfredo Ghezzi*, dott. *Franco Leidi*, avv. *Giovanni Mascini*, avv. *Domenico Melocchi*, dott. *Giorgio Miceli*, dott. *Rino Nosadini*, avv. *Umberto Ramaccini*, *Elia Saracceni*, dott. *Felice Sciomachen*, dott. *Gino Sferza*, dott. *Dino Stefani*, dott. *Pio Tagliabue*, dott. *Ezio Vitale*, dott. *Giannetto Vivarelli*, comm. *Ottorino Zecchi*;

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dal suo presidente prof. *Silvio Golzio*, assistito dal Direttore generale avv. *Alberto Boyer* e dal dott. *Giuseppe Marchesano*, con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: dott. *Fausto Alcaro*, avv. *Franco Barbesino*, dott. *Raimondo Bariletti*, prof. *Franco Guidotti*, dott. *Giuseppe Leoni*, prof. *Cesare Vannutelli*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI (C.I.S.A.L.), rappresentata dal Segretario generale dott. *Ubaldo Salvati*, dai Vice Segretari Generali dott. *Gioacchino Dello Russo* e dott. *Giuseppe De Lorenzo*, assistiti dai sigg.: *Sante Luigi Zaccaria*, *Franco Picone*, *Augusto La Rotonda* e da una delegazione composta dai sigg.: *Amilcare Vaccani* per la Failm, *Alessio Calza* per la Faile e *Mario Catena* per la Failcs. è stato stipulato il seguente verbale:

1 — La tabella del punto di variazione dell'indennità di contingenza annessa all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 si intende modificata, in relazione a quanto disposto dall'accordo interconfederale 16 luglio 1960, come risulta dalla allegata tabella n. 1.

2. — In esecuzione del citato a. i. 16 luglio 1960, gli importi delle indennità di contingenza in vigore alla data del 16 luglio 1960 per le diverse categorie operaie, speciali e impiegatizie sono quelli che risultano dalla allegata tabella n. 2.

3. — Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di settore previsti all'art. 7 del citato a. i. 16 luglio 1960 al personale proveniente dalle categorie specificate di seguito l'indennità di contingenza verrà corrisposta nelle misure seguenti alle quali in futuro andranno apportate le variazioni eventualmente derivanti dal funzionamento della scala mobile, come:

		Gruppi territoriali A	B
Operaia 1ª cat.			
superiore a 20 anni	L.	189,50	157 —
18-20 anni	»	161 —	133,50
16-18 anni	»	152 —	126 —
inferiore a 16 anni	»	136 —	112,50
Operaia 2ª cat.			
superiore a 20 anni	L.	180,50	149,50
18-20 anni	»	153 —	127 —
16-18 anni	»	137 —	113,50
inferiore a 16 anni	»	115 —	95 —
Operaia 3ª cat.			
superiore a 20 anni	L.	165,50	137 —
18-20 anni	»	141 —	116,50
16-18 anni	»	126,50	104,50
inferiore a 16 anni	»	95,50	79 —

La predetta tabella dovrà essere aggiornata a norma degli artt. 1 e 2 dello accordo interconfederale 15 gennaio 1957 sulla scala mobile delle retribuzioni.

TABELLA 1

Valore del punto di contingenza in vigore dal periodo di paga in corso alla data del 16 luglio 1960 (lire giornaliere)

Tabella A - Impiegati

Categorie di impiegati		Gruppi territoriali A	B
1ª categoria			
superiori ai 21 anni	L.	34,23	29,44
2ª categoria			
superiori ai 21 anni	L.	25,80	22,19
inferiori ai 21 anni	»	22,38	19,25
2ª categoria (mansioni promiscue)			
superiori ai 21 anni	L.	23,94	20,59
inferiori ai 21 anni	»	20,80	17,89
3ª categoria			
superiori ai 21 anni	L.	19,20	16,51
20-21 anni	»	18,45	15,86
19-20 anni	»	17,72	15,23
18-19 anni	»	16,27	13,99
17-18 anni	»	14,01	12,05
16-17 anni	»	12,98	11,16
inferiori ai 16 anni	»	10,71	9,21
4ª categoria			
superiori ai 21 anni	L.	17,73	15,25
20-21 anni	»	16,78	14,42
19,20 anni	»	15,20	13,07
18-19 anni	»	14,13	12,15
17-18 anni	»	13,05	11,23
16-17 anni	»	12,20	10,49
inferiori ai 16 anni	»	10,71	9,21

5ª *categoria*			
superiori ai 21 anni	L.	16,27	13,99
20-21 anni	»	15,54	13,36
19-20 anni	»	15,09	12,97
18-19 anni	»	14,13	12,15
17-18 anni	»	11,94	10,27
16-17 anni	»	11,24	9,66
inferiori ai 16 anni	»	8,95	7,70
6ª *categoria*			
superiori ai 21 anni	L.	15,16	13,04
20-21 anni	»	14.52	12.49
19-20 anni	»	13,68	11,76
18-19 anni	»	12,19	10,49
17-18 anni	»	11,20	9,64
16-17 anni	»	10,68	9,19
inferiori ai 16 anni	»	8,95	7,70

Tabella B - Intermedi

Categorie di intermedi		Gruppi territoriali A	B
1ª *categoria*			
superiori ai 21 anni	L.	25,02	21,52
inferiori ai 21 anni	»	22,12	19,03
2ª *categoria*			
superiori ai 21 anni	»	23,31	20,05
inferiori ai 21 anni	»	20,42	17,56
3ª *categoria*			
superiori ai 21 anni	L.	19,02	16,36
20-21 anni	»	18,03	15.51
19-20 anni	»	17,55	15.09
18-19 anni	»	16,24	13,97
4ª *categoria*			
superiori ai 21 anni	L.	17,50	15,05
20-21 anni	»	16,64	14,32
19-20 anni	»	14,96	12,87
18-19 anni	»	13,99	12,04

Tabella C - Operai

Categorie di operai		Gruppi territoriali A	B
1ª *categoria*			
superiori ai 20 anni	L.	17,93	15,42
18-20 anni	»	17,43	14,99
16-18 anni	»	15,43	13,27
1ª *categoria* (mansioni promiscue)			
superiori ai 20 anni	L.	16,64	14,31
18-20 anni	»	14,42	12,40
16-18 anni	»	13,75	11,83
2ª *categoria*			
superiori ai 20 anni	L.	16,10	13,85
18-20 anni	»	15,63	13,44
16-18 anni	»	13,73	11,81
inferiori ai 16 anni	»	11,35	9,76
2ª *categoria* (mansioni promiscue)			
superiori ai 20 anni	L.	14,94	12,85
18-20 anni	»	12,72	10,94
16-18 anni	»	12,05	10,37
inferiori ai 16 anni	»	10,80	9,29
3ª *categoria*			
superiori ai 20 anni	L.	15,24	13,11
18-20 anni	»	14,23	12,24
16-18 anni	»	11,23	9,65
inferiori ai 16 anni	»	8,84	7,60
3ª *categoria* (mansioni promiscue)			
superiori ai 20 anni	L.	14,14	12,17
18-20 anni	»	12,05	10,38
16-18 anni	»	10,80	9,30
inferiori ai 16 anni	»	8,84	7,60
4ª *categoria*			
superiori ai 20 anni	L.	14,94	12,85
18-20 anni	»	12,72	10,94
16-18 anni	»	12,05	10.37
inferiori ai 16 anni	»	10,80	9,29
5ª *categoria*			
superiori ai 20 anni	L.	14,59	12,55
18-20 anni	»	12,37	10,64
16-18 anni	»	11,70	10,07
inferiori ai 16 anni	»	10,45	8,99
6ª *categoria*			
superiori ai 20 anni	L.	14,30	12,30
18-20 anni	»	13,36	11,49
16-18 anni	»	10,55	9,08
inferiori ai 16 anni	»	7,34	6.31
6ª *categoria* (mansioni promiscue)			
superiori ai 20 anni	L.	13,27	11,41
18-20 anni	»	11,36	9,77
16-18 anni	»	10,25	8,81
inferiori ai 16 anni	»	7,34	6,31
7ª *categoria*			
superiori ai 20 anni	L.	13,87	11,93
18-20 anni	»	11,78	10,14
16-18 anni	»	10,53	9,06
inferiori ai 16 anni	»	8,84	7,60
8ª *categoria*			
superiori ai 20 anni	L.	12,73	10,95
18-20 anni	»	10.82	9,31
16-18 anni	»	9,71	8,35
inferiori ai 16 anni	»	7,34	6,31

ESEMPIO DI CALCOLO DELLE NUOVE RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE FEMMINILE

A) Determinazione del minimo di paga della categoria base (8ª categoria operaia).

Minimo di paga dell'ex manovale comune (nuova 6ª categoria) = L. 153,40 orarie;

L. 153,40 × 0,89 = L. 136,53 nuova paga base oraria della 8ª categoria (ex D. 3ª) e base della nuova scala.

B) Determinazione dei m.d.p. delle altre categorie adulte attraverso l'impiego dei Rapporti fissati all'articolo 1.

L. 136,53 × 117,4 = L. 160,29 arrotondato a 160,30 nuovo minimo della attuale D. 1 che andrà in 4ª categoria.

L. 136,53 × 114,6 = 156,46 arrotondato a 156,50 id. id. D. 1 id. in 5ª categoria.

L. 136,53 × 109,0 = L. 148,81 arrotondato a 148,85 id. id. D. 2 che passa in 7ª categoria.

L. 136,53 × 208 × 139,3 = 28.398,24 × 139,3 = 39.559 arrotondato a 39.600, nuovo minimo di stipendio impiegate 4ª (ex 3ª A).

C) Minori

aumenti conseguiti dalle adulte:
D 1 che va in 4ª + L. 15,10 orarie
D 1 che va in 5ª + L. 11,30 orarie
D 2 che va in 7ª + L. 11,45 orarie
D 3 che va in 8ª + L. 7,70 orarie
impiegata di 3ª cat. A (nuova 4ª a + L. 2.750 mensili).

Gli stessi aumenti — di L. 15,10, L. 11,30, L. 11,45, L. 7,70 orarie, L. 2.750 mensili — verranno attribuiti alle lavoratrici delle rispettive categorie di età inferiore ai 20 anni, nei limiti eventualmente posti dal livello retributivo del coetaneo uomo della stessa categoria.

I esempio:

— minimo attuale MC (3ª cat.) inferiore 16 anni L. 78,70;

— id. id. D 3 (8ª cat.) inferiore 16 anni L. 77,60;

— aumento che dovrebbe essere applicato L. 7,70 + L. 77,60 = L. 85,30;

— aumento effettivo limitato a L. 1,10 (= 78,70-77,60);

— nuova paga base 8ª cat. inferiore 16 = L. 78,70.

II esempio:

— minimo attuale impiegato 3ª A (nuova 3ª) inferiore 16 anni L. 23.900;

— id. id. impiegate 3ª A (nuova 4ª) inferiore 16 anni L. 22,100;

— aumento che dovrebbe essere applicato L. 2.750 + L. 22.100 = L. 24.750;

— aumento che tivo limitato a L. 1.800 (= L. 23.900 — 22.100);

— nuovo minimo 4ª categoria impiegati L. 23.900.

D) Mansioni promiscue

Operaio 3ª cat. (ex MS) p.b. L. 163,60 × 0,928 = L. 151.82 arrotondato a L. 151,85 nuovo minimo di paga della operaia addetta a mansioni promiscue di 3ª categoria.

Impiegato 2ª stipendio base L. 57.600 × 0,928 = L. 53.452 arrotondato a L. 53.500, nuovo stipendio base impiegata 2ª categoria.

Gli stessi aumenti (L. 14,45 orarie per l'operaia di 3ª a L. 3.950 per l'impiegata di 2ª) vengono attribuiti alle minori, eccettuata l'operaia di età inferiore a 16 anni il cui aumento è limitato a L. 6,10.

TABELLA N. 2

IMPORTI GIORNALIERI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA

in vigore dalla data di stipulazione dell'accordo 16 luglio 1960

A - Impiegati

(Categorie di impiegati)		Gruppo territoriale A Non arrot.	A arrot.	B Non arrot.	B arrot.
1ª categoria					
sup. 21 anni	L.	444,78	445 —	368,14	368,50
2ª categoria					
sup. 21 anni	L.	335,20	335,50	277,44	277,50
inf. 21 anni	»	290,78	291,00	240,70	241,00
2ª categoria (mansioni promiscue)					
sup. 21 anni	L.	310,88	311,00	257,33	257,50
inf. 21 anni	»	270,20	270,50	223,66	224,00
3ª categoria					
sup. 21 anni	L.	249,50	249,50	206,46	206,50
20-21 anni	»	239,70	240,00	198,36	198,50
19-20 anni	»	230,22	230,50	190,48	190,50
18-19 anni	»	211,42	211,50	174,94	175,00
17-18 anni	»	182,06	182,50	150,70	151,00
16-17 anni	»	168,68	169,00	139,56	140,00
inf. 16 anni	»	139,16	139,50	115,16	115,50
4ª categoria					
sup. 21 anni	L.	230,35	230,50	190,67	191,00
20-21 anni	»	217,94	218,00	180,41	180,50
19-20 anni	»	197,44	197,50	163,43	163,50
18-19 anni	»	183,55	184,00	151,94	152,00
17-18 anni	»	169,49	169,50	140,30	140,50
16-17 anni	»	158,41	158,50	131,13	131,50
inf. 16 anni	»	139,07	139,50	115,12	115,50
5ª categoria					
sup. 21 anni	L.	211,42	211,50	174,94	175,00
20-21 anni	»	201,94	202,00	167,06	167,50
19-20 anni	»	196,04	196,50	162,22	162,50
18-19 anni	»	183,58	184,00	151,90	152,00
17-18 anni	»	155,14	155,50	128,32	128,50
16-17 anni	»	146,04	146,50	120,76	121,00
inf. 16 anni	»	116,30	116,50	96,30	96,50
6ª categoria					
sup. 21 anni	L.	196,94	197,00	163,02	163,50
20-21 anni	»	188,67	189,00	156,18	156,50
19-20 anni	»	177,76	178,00	147,15	147,50
18-19 anni	»	158,25	158,50	130,99	131,00
17-18 anni	»	145,52	146,00	120,45	120,50
16-17 anni	»	138,74	139,00	114,84	115,00
inf. 16 anni	»	116,25	116,50	96,23	96,50

B - Intermedi

(Categoria di intermedi)		Gruppo territoriale A Non arrot.	A arrot.	B Non arrot.	B arrot.
1ª categoria					
up. 21 anni	L.	325,12	325,50	269,12	269,50
nf. 21 anni	»	287.42	287.50	237,98	238,00
2ª categoria					
up. 21 anni	L.	302,77	303,00	250,63	251,00
nf. 21 anni	»	265.24	265.50	219.55	220,00
3ª categoria					
sup. 21 anni	L.	247,12	247,50	204,56	205,00
20-21 anni	»	234,28	234,50	193,96	194,00
19-20 anni	»	228,00	228,00	188,64	189,00
18-19 anni	»	211,04	211,50	174.72	175.00
4ª categoria					
sup. 21 anni	L.	227,37	227,50	188,21	188,50
20-21 anni	»	216,12	216,50	178,90	179,00
19-20 anni	»	194,30	194,50	160,83	161,00
18-19 anni	»	181,73	182,00	150.43	150,50

C - Operai

(Categoria di operai)		Gruppo territoriale A Non arrot.	A arrot.	B Non arrot.	B arrot.
1ª categoria					
sup. 20 anni	L.	232,98	233,00	192,82	193,00
18-20 anni	»	226,48	226,50	187,44	187,50
16-18 anni	»	200.48	200,50	165,92	166,00
1ª categoria (mansioni promiscue)					
sup. 20 anni	L.	216,12	216,50	178,90	179,00
18-20 anni	»	187,35	187,50	155,08	155,50
16-18 anni	»	178,59	179,00	147,83	148,00
2ª categoria					
sup. 20 anni	L.	209.20	209,50	173,20	173,50
18-20 anni	»	203.08	203,50	168,04	168,50
16-18 anni	»	178,38	178,50	147,66	148,00
inf. 16 anni	»	147.50	147,50	122,06	122,50
2ª categoria (mansioni promiscue)					
sup. 20 anni	L.	194,13	194,50	160,70	161,00
18-20 anni	»	165,19	165,50	136,74	137,00
16-18 anni	»	156,43	156,50	129,49	129,50
inf. 16 anni	»	140.22	140.50	116,07	116.50
3ª categoria					
sup. 20 anni	L.	198,04	198,50	163,96	164,00
18-20 anni	»	184,88	185,00	153,04	153,50
16-18 anni	»	145,88	146,00	120,70	121,00
inf. 16 anni	»	114,84	115,00	95,00	95,00
3ª categoria (mansioni promiscue)					
sup. 20 anni	L.	183,71	184,00	152.07	152,50
18-20 anni	»	156,43	156,50	129,49	129,50
16-18 anni	»	140,22	140,50	116,07	116,50
inf. 16 anni	»	114,76	115,00	94,99	95,00
4ª categoria					
sup. 20 anni	L.	194,13	194,50	160,70	161,00
18-20 anni	»	165,19	165,50	136,74	137,00
16-18 anni	»	156,43	156,50	129,49	129,50
inf. 16 anni	»	140,22	140,50	116,07	116,50
5ª categoria					
sup. 20 anni	L.	189,50	189,50	156,86	157,00
18-20 anni	»	160,73	161,00	133,05	133,50
16-18 anni	»	151,97	152,00	125,79	126,00
inf. 16 anni	»	135.76	136,00	112,38	112,50
6ª categoria					
sup. 20 anni	L.	185,80	186,00	153,80	154,00
18-20 anni	»	173,56	174,00	143,64	144,00
16-18 anni	»	137,10	137,50	113,58	114,00
inf. 16 anni	»	95,34	95,50	78,96	79,00
6ª categoria (mansioni promiscue)					
sup 20 anni	L.	172,30	172,50	142,63	143,00
18-20 anni	»	147,50	147,50	122,10	122,50
16-18 anni	»	133,11	133,50	110,19	110,50
inf. 16 anni	»	95,25	95,50	78,84	79,00
7ª categoria					
sup. 20 anni	L.	180,24	180,50	149,20	149,50
18-20 anni	»	152,96	153,00	126,61	127,00
16-18 anni	»	136,75	137,00	113,20	113,50
inf. 16 anni	»	114,76	115,00	94,99	95,00
8ª categoria					
sup. 20 anni	L.	165,36	165,50	136,88	137,00
18-20 anni	»	140,56	141,00	116,35	116,50
16-18 anni	»	126,17	126,50	104.44	104,50
inf. 16 anni	»	95,25	95.50	78,84	79,00

La predetta tabella dovrà essere aggiornata a norma degli articoli 1 e 2 dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 sulla scala mobile delle retribuzioni.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1010.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo 15 gennaio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia, stipulato tra le Associazioni degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. , la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.; cui ha aderito, in data 24 novembre 1959, la Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Pavia, in data 30 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali è stato stipulato, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo 15 gennaio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 26. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 GENNAIO 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Addì 15 gennaio 1959, in Pavia, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, rappresentato per delega del suo Direttore dal sig. *Moncalvo Eugenio*, Capo servizio rapporti di lavoro,

tra

le ASSOCIAZIONI DEGLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI PAVIA, rappresentate dai sigg.: *Rognoni* cav. uff. *Virgilio* Presidente dell'Associazione Artigiani della Provincia di Pavia assistito dal segretario cav. rag. *[illegible]lielmo Campi*; *Ponta* cav. *Luigi* Presidente dell'Ass[illegible]azione Artigiani di Voghera assistito dal segretar[illegible] *[illegible]iepolo* cav. *Plinio*; *Airaghi* cav. *Pietro* Presidente [illegible] l'Associazione Artigiani di Vigevano assistito dal segretario sig. *Lonati Luigi*; *Tondi Erminio* Presidente Associazione Artigiani di Mede assistito dal segretario signor *Zucca Luigi*; *Rovati Ettore* Presidente Associazione Artigiani di Stradella; *Saglia Luciano* Presidente dell'Associazione Artigiani di Casteggio assistito dal segretario *Papalia* rag. *Leopoldo*; *Marengo* cav. *Pietro* Presidente dell'Associazione Artigiani di Mortara assistito dal segretario *Trigetti* cav. *Sandro*

e

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori rappresentate dai signori: *Molinari Antonio* e *Aguzzi Giovanni* per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO; *Mascetti Mario* assistito dal sig. *Borlone Giuseppe* per l'UNIONE SINDACAL PROVINCIALE (C.I.S.L.); Nicosia Mario per la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.)

è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per le Aziende Artigiane della provincia di Pavia ed i lavoratori da esse dipendenti (con esclusione del settore edili ed affini e delle botteghe di parrucchiere per uomo e per signora).

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha valore per le aziende artigiane indicate nell'art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per gli apprendisti si fa riferimento alle norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai è fatta tramite l'Ufficio collocamento in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto all'operaio la data di assunzione, la qualifica, la categoria alla quale viene assegnato e la relativa retribuzione.

Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica, da parte del medico dell'azienda.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

a) carta di identità o documenti equivalenti;

b) libretto di lavoro;

c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia provvisto;

d) eventuali certificati comprovanti le precedenti occupazioni.

Il datore di lavoro potrà eventualmnete chiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione dell'operaio è subordinata ad un periodo di prova di sei giorni lavorativi. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso né indennità, mediante il pagamento del solo salario corrispondente alle ore di lavoro compiuto.

L'operaio che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova si intende tacitamente assunto a tempo indeterminato e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti di legge e del presente contratto.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere.

Per gli apprendisti valgono le norme di cui all'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

L'inizio e la cessazione del lavoro sono regolati secondo gli usi e le consuetudini in atto nelle singole aziende; sono comunque fissati dalle aziende stesse le quali devono darne regolare comunicazione ai lavoratori mediante affissione dell'orario all'entrata dell'azienda.

In caso di ritardo da parte dell'operaio, il conteggio delle ore verrà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio del lavoro a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti od oltre i 15 e fino ai 30 minuti dall'inizio stesso.

Art. 5.

INTERRUZIONI DEL LAVORO

Delle interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, non si tiene conto agli effetti del conteggio della paga.

In caso di interruzioni che superino i 60 minuti, sempre per motivi di forza maggiore, se l'operaio viene trattenuto in azienda avrà diritto alla corresponsione della retribuzione di fatto per tutte le ore di presenza. Per le ore perdute quando l'operaio non venga trattenuto in azienda, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

In questo caso le ore perse dai lavoratori potranno essere recuperate nel limite di un'ora al giorno ed entro un periodo massimo di due settimane, senza corresponsione del compenso fissato per il lavoro straordinario.

Art. 6.

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell'orario di lavoro dovuto a provvedimenti di carattere generale, le parti si rimettono alle disposizioni relative al trattamento economico previsto dalla Cassa Integrazione in quanto applicabili.

Quanto precede vale esclusivamente per quelle aziende che versano i contributi I.N.P.S. nel settore industria.

Le sospensioni, le interruzioni, le riduzioni di orario ed in generale tutte le assenze dovute a permessi, malattia, infortunio, ecc., non interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti del presente contratto.

Per le sospensioni di lavoro che oltrepassino le due settimane, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio ha facoltà di chiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità di anzianità e degli altri eventuali diritti maturati.

Art. 7

RIPOSO SETTIMANALE

L'operaio ha diritto al riposo settimanale che deve coincidere con la domenica. Sono fatte salve le deroghe contenute nelle disposizioni di legge sulla materia.

Art. 8.

FESTIVITÀ

Agli effetti del presente contratto, per quanto riguarda i giorni da considerarsi festivi, si fa riferimento alla legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata con legge 31 marzo 1954, n. 90.

Vengono cioè considerati giorni festivi, con diritto alla retribuzione quelli appresso indicati:

il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa di S. Giuseppe;
il 25 aprile (anniversario della Liberazione);
il giorno del lunedì di Pasqua;
il giorno del Corpus Domini;
il primo maggio (festa del Lavoro);
il 2 giugno (anniversario della fondazione della Repubblica);
il giorno dell'Ascensione;
il giorno della festa degli Apostoli SS. Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre (giorno dell'Unità Nazionale);
il giorno dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre (S. Stefano);
la festa del Patrono del luogo.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO - FESTIVO - A COTTIMO

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 4 primo comma del presente contratto.

E' considerato lavoro notturno quello eseguito oltre le ore 10 giornaliere e quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

E' considerato lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni previsti dall'art. 8.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

Lavoro straordinario diurno	20 %
Lavori notturno normale in turni	10 %
Lavoro straordinario notturno	30 %
Lavoro festivo	30 %
Lavoro straordinario nei giorni festivi	50 %
Lavoro notturno nei giorni festivi	70 %

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sul salario globale di fatto comprensivo dell'indennità di contingenza.

Qualora si dovesse riscontrare in una o più aziende artigiane il lavoro a cottimo, le parti si danno atto che le stesse si considerino automaticamente soggette all'applicazione del contratto del competente settore dell'industria.

Art. 10.

MANSIONI E CAMBIO MANSIONI

L'operaio dovrà essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria che gli è stata assegnata al momento dell'assunzione.

In attesa di una diversa regolamentazione le parti si danno atto che, per quanto riguarda l'incasellamento delle mansioni in base alla qualifica, si fa riferimento agli accordi integrativi provinciali di categoria.

Art. 11.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

. retribuzione dovrà essere liquidata all'operaio settimana, ed al massimo ogni quattordicina, dicina o mensilmente.

l'atto del pagamento della retribuzione verrà conata al lavoratore una busta in cui dovranno e distintamente specificati:

la ragione sociale dell'azienda il periodo cui si isce la retribuzione il nome e cognome del lavore la categoria di appartenenza le ore di lavoro uite, distinte fra normali, straordinarie, notturne stive - le singole voci della retribuzione (paga base, ingenza, ecc.) e la elencazione chiara di tutte le tenute.

nto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla di esso, in caso di contestazione delle spettanze ite al lavoratore, dovranno essere immediatamente isposte le parti delle spettanze non contestate, dieilascio da parte del lavoratore della quietanza della ma percepita.

Art. 12.

RECLAMI SULLA PAGA

ualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma parispetto a quella indicata sulla busta o documento pollente, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà re fatto all'atto del pagamento l'operaio che non rovveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che arda il denaro contenuto nella busta stessa.

li errori di pura contabilità dovranno essere conati dall'operaio entro un anno dal pagamento afhè il competente ufficio dell'azienda possa provve- al regolamento delle eventuali differenze.

Art. 13.

FERIE

'operaio che abbia maturato una anzianità di 12 i presso l'azienda avrà diritto, per ogni anno, ad periodo di ferie, con decorrenza della intera retriione, pari a:

10 giorni lavorativi per il primo e secondo anno di ianità (ore 80);

12 giorni lavorativi per l'anzianità dal terzo al imo anno (ore 96);

15 giorni lavorativi per l'anzianità superiore ai dieinni (ore 120).

giorni festivi di cui all'art. 8 del presente contratto dovessero cadere nel periodo delle ferie, daranno go ad un corrispondente prolungamento del periodo ale ed al relativo trattamento economico.

e ferie dovranno avere, di regola, carattere collet- e possibilmente continuativo.

ll'operaio che all'epoca delle ferie non ha maturato ino di anzianità spetta un dodicesimo di ferie per i mese di servizio prestato.

a frazione di mese superiore ai 15 giorni è consiata mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie. Le ferie saranno retribuite con la paga globale di fatto ed il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata.

All'operaio licenziato o dimissionario spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.

Le ferie agli apprendisti saranno corrisposte nella misura stabilita dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 14.

GRATIFICA NATALIZIA

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'operaio considerato in servizio, in occasione delle ricorrenze natalizie, una gratifica ragguagliata a:

140 ore di retribuzione globale di fatto per le aziende che occupano non più di tre dipendenti;

175 ore di retribuzione globale di fatto per le aziende che occupano oltre tre e fino a cinque dipendenti;

200 ore di retribuzione globale di fatto per le aziende che occupano oltre cinque dipendenti.

Nel caso di inizio o di cessione del rapporto di lavoro durante l'anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di anzianità maturata in servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.

Nel numero dei dipendenti le parti intendono che siano compresi anche gli apprendisti.

Art. 15.

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge, così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.

Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 16.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

In caso di malattia l'operaio deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza ed inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di impedimento giustificato, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di un mese.

Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 210 giorni.

L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di malattia professionale all'operaio sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

Qualora la prosecuzione dell'infermità per malattia, malattia professionale o infortunio oltre i rispettivi termini di conservazione del posto non consenta all'operaio di riprendere servizio, l'operaio stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità per licenziamento.

L'assenza per malattia, malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni, ferie, gratifica natalizia, ecc.)

Art. 17

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio compete agli operai e alle operaie non in prova un congedo matrimoniale di 10 giorni consecutivi di cui 7 giorni pagati ed anticipati al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il congedo matrimoniale non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

L'ammontare della retribuzione per congedo matrimoniale non potrà essere inferiore a 56 ore di retribuzione globale.

Tale retribuzione per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.

Detto trattamento spetta ai lavoratori occcupati,

Tuttavia si farà luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, fermo restando la esistenza del rapporto di lavoro, si trovi per giustificato motivo sospeso od assente non per motivi disciplinari.

Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è altresì dovuto all'operaia che si dimette per contrarre matrimonio.

Art. 18.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata di leva o richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e l'operaio alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, salvo richiesta di liquidazione da parte dell'operaio stesso.

L'azienda in tal caso corrisponderà all'operaio non in prova una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso il preavviso.

L'operaio che, salvo il caso di comprovato impedimento, non si metta a disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, potrà essere considerato dimissionario e, come tale, liquidato.

Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle vigenti leggi per i casi di chiamata e di richiamo alle armi, al momento della chiamata o del richiamo stesso.

Per la chiamata di leva e chiamata alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Al contrario per quanto non regolamentato dalle disposizioni di legge, e cioè la parte relativa alla retribuzione, si concorda, per il periodo di richiamo alle armi, ecluso il periodo di addestramento, quanto segue:

a) per il primo mese l'intera retribuzione;

b) per il secondo e terzo mese metà della retribuzione.

Art. 19.

DISCIPLINA AZIENDALE

L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.

Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori. In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.

L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibilmente equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 20.

ASSENZE

Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo

L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 10 % sulla paga base e contingenza corrispondente alle ore non lavorate.

Prolungandosi l'assenza non giustificata per quattro giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, l'operaio può essere licenziato ai sensi dell'art. 24 (licenziamento per mancanza).

L'assenza ancorchè giustificata o autorizzata, non dà luogo alla corresponsione della retribuzione per il periodo della sua durata.

Art. 21.

PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA

Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare l'azienda senza regolare autorizzazione della Direzione o di chi ne fa le veci.

Il permesso di uscita dalla fabbrica deve essere richiesto dall'operaio entro la prima mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Art. 22.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale;

b) multa non superiore a tre ore di paga di fatto;

c) ammonizione scritta;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

e) licenziamento ai sensi dell'art. 24.

I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio dovranno essere portati a conoscenza dell'interessato.

Art. 23.

MULTE E SOSPENSIONI

Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l'operaio che:

a) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;

c) eseguisca entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, senza il consenso del titolare o chi per esso e senza sottrazione di materiale dell'azienda;

d) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista o sia indicato in apposito cartello;

e) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta mancanze pregiudizievoli alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.

La multa verrà applicata per la mancanza di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluta alle istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale ed, in mancanza di esse, ad un fondo aziendale da istituire a scopo as-

Art. 24.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

Licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento.

L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento nei seguenti casi:

a) reati per i quali siano intervenute condanne penali definite e per le quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

b) risse nell'azienda o gravi offese verso i compagni di lavoro;

c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

Licenziamento senza preavviso nè indennità di licenziamento.

a) insubordinazione grave verso i superiori:

b) furti, frodi e danneggiamenti volontari:

c) danneggiamento notevole e doloso al materiale dell'azienda o al materiale in lavorazione:

d) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine, di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda.

e) fuori dell'azienda compia, per conto di terzi, lavori di pertinenza dell'azienda stessa.

Art. 25.

PREAVVISO

Il licenziamento dell'operaio o le sue dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno mediante preavviso di 48 ore di lavoro da compiersi entro un periodo massimo di 6 giorni lavorativi consecutivi.

E' però facoltà dell'azienda di esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, mediante la corresponsione della paga globale oraria per le ore di lavoro mancanti al compimento delle 48 ore.

La Ditta potrà trattenere all'operaio dimissionario, inadempiente all'obbligo di preavviso, un importo corrispondente alla paga oraria globale per le ore di lavoro mancanti al compimento delle 48 ore di preavviso.

Art. 26.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento dell'operaio da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 24, l'azienda deve corrispondere, all'atto del licenziamento, una indennità da computarsi in base alle seguenti norme:

1) per l'anzianità di servizio maturata anteriormente al 31 dicembre 1958, giorni 2 (ore 16) per ogni

2) per l'anzianità di servizio maturata a partire dal 1° gennaio 1959:

a) giorni quattro (ore 32) per ciascun anno dal 1° al 3°;

b) giorni sei (ore 48) per ciascuno dei successivi anni oltre il 3° e fino al 10° anno;

c) giorni otto (ore 64) per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° compiuto.

Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi. La frazione di mese superiore ai quindici giorni è computata, agli effetti del presente articolo, come un mese intero.

Per il riconoscimento delle misure di indennità stabilite dal punto secondo del presente articolo si tiene conto anche dell'anzianità maturata anteriormente al primo gennaio 1959.

L'indennità di cui al presente articolo è calcolata sulla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore nell'ultimo periodo di lavoro.

Sull'ammontare dell'indennità di anzianità, va aggiunta una somma pari all'8 % dell'indennità stessa a copertura del rateo di gratifica natalizia spettante al lavoratore.

Art. 27.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Al lavoratore dimissionario, fermo restando che per l'anzianità maturata antecedentemente al 31 dicembre 1958 deve essere corrisposta l'intera indennità prevista dal punto 1) dell'art. 26, per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1959, verrà corrisposta la indennità nella seguente misura:

a) per i primi due anni di anzianità il 50 % di quella prevista al punto 2) dell'art. 26;

b) per gli anni dal 3° al 5° compreso il 75 % come sopra specificato;

c) per gli anni successivi al 5° compiuto il 100 % della indennità maturata.

L'anzianità anzidetta sarà corrisposta integralmente nella misura prevista dall'art. 26, indipendentemente dall'anzianità di servizio, ai lavoratori che si dimetteranno per una delle sotto elencate cause:

1) per avere raggiunto il 60° anno di età se uomo ed il 55° se donna;

2) in seguito a subìto infortunio su lavoro o malattia professionale;

3) se donna: per contrarre matrimonio, per gravidanza o puerperio;

4) per il trasferimento in altra sede del capo famiglia.

Art. 28.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio le indennità di cui agli articoli 25, 26 (preavviso-licenziamento), saranno corrisposte, giusto le disposizioni dell'art. 2122 del Codice Civile.

Art. 29.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Le parti convengono di inserire l'indennità dovuta al lavoratore, in caso di trasferta, nelle tabelle salariali.

Art. 30.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza è corrisposta, agli uomini ed alle donne di età superiore agli anni 20 nella stessa misura in atto per le categorie aderenti all'Associazione Industriali di Pavia.

Per gli uomini e le donne di età inferiore agli anni 20 viene fissata nelle seguenti percentuali rispetto agli uomini superiori ai 20 anni e secondo il sistema in atto:

	Uomo	Donna
dai 18 ai 20 anni	85 %	75 %
dai 17 ai 18 anni	70 %	63 %
dai 16 ai 17 anni	50 %	45 %

Le parti ad ogni effetto degli scatti di scala mobile, si incontreranno per la elaborazione delle nuove tabelle di contingenza.

Art. 31.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con la stipulazione del presente contratto le parti non intendono sostituire le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende le quali rimangono pertanto in vigore.

Art. 32.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore a tutti gli effetti a partire dal 1° gennaio 1959.

Ha la durata di anni due e si intende tacitamente rinnovato di due in due anni qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

La disdetta deve essere data dalla parte disdettante all'altra con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di disdetta la validità del presente contratto avrà efficacia fino alla sua rinnovazione.

Art. 33.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Le controversie individuali e collettive originate dalla interpretazione del presente contratto saranno esaminate, prima di essere mandate alla Magistratura, in prima istanza fra le Organizzazioni Sindacali stipulanti, ed in seconda istanza presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151072) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.